



**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**



**DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE**

# **ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE**

**CORSO DI FORMAZIONE A VIGILE PERMANENTE**

**Ministero dell'Interno**

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Centrale per la Formazione

Area I – Coordinamento e Sviluppo della Formazione

*Dispensa a cura di Sara Cerrato e Felicia Consagra*

Versione 1 - Dicembre 2010

File: **Elementi di Diritto costituzionale** - reperibilità D.C.F. Roma

Riservato alla circolazione interna ad uso esclusivamente didattico.





# INDICE

<b>1</b>	<b>IL DIRITTO E LO STATO</b> .....	<b>1</b>
1.1	Il diritto (norma e ordinamento giuridico) .....	1
1.2	Le fonti del diritto .....	2
1.3	Formazione ed efficacia delle fonti .....	3
1.4	L'interpretazione delle fonti - atto .....	4
1.5	L'abrogazione della legge .....	4
1.6	Lo Stato e i suoi elementi costitutivi .....	5
1.6.1	Concetti generali .....	5
1.6.2	Gli elementi costitutivi dello Stato .....	5
1.6.3	Le forme di Stato .....	8
<b>2</b>	<b>LA COSTITUZIONE</b> .....	<b>10</b>
2.1	La Costituzione: teorie generali .....	10
2.2	La Costituzione repubblicana .....	11
2.3	Le forme di Governo .....	12
<b>3</b>	<b>IL PARLAMENTO</b> .....	<b>15</b>
3.1	Sezione I: La struttura .....	15
3.2	Sezione II: l'organizzazione .....	19
3.2.1	Organizzazione interna delle camere: gli organi .....	19
3.2.2	Il funzionamento delle Camere .....	21
3.2.3	Convocazione delle Camere .....	21
3.2.4	Deliberazioni .....	21
3.2.5	Programmazione dei lavori delle Camere .....	22
3.2.6	Seduta comune delle Camere .....	22
3.3	Sezione III: le funzioni .....	23
3.3.1	La funzione legislativa .....	23
3.3.2	Caratteristiche delle leggi .....	23
3.3.3	Fase di iniziativa legislativa .....	23
3.3.4	Fase istruttoria (o d'esame) .....	25

3.3.5	Fase di deliberazione.....	26
3.3.6	Fase di promulgazione .....	26
3.3.7	Fase di pubblicazione e di <i>vacatio legis</i> .....	27
3.3.8	La funzione di controllo.....	29
3.3.9	La funzione di indirizzo.....	32
3.3.10	Altre funzioni delle camere .....	32
3.3.11	Funzioni del Parlamento in seduta comune.....	33
<b>4</b>	<b>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.....</b>	<b>34</b>
4.1	La figura del Presidente della Repubblica .....	34
4.2	Vicende della carica .....	35
4.2.1	Eleggibilità .....	35
4.2.2	Incompatibilità .....	35
4.2.3	Nomina .....	35
4.2.4	Durata della carica .....	36
4.2.5	Giuramento .....	36
4.2.6	Supplenza e Impedimento .....	37
4.2.7	Cessazione dall'ufficio .....	37
4.3	Responsabilità del Presidente della Repubblica.....	38
4.3.1	Responsabilità politica .....	38
4.3.2	Responsabilità politica per gli Atti del Governo – la “controfirma ministeriale” .....	38
4.3.3	Responsabilità giuridica .....	39
4.4	Le attribuzioni presidenziali.....	39
4.5	La concessione della “grazia” .....	42
<b>5</b>	<b>IL GOVERNO.....</b>	<b>43</b>
5.1	Premessa .....	43
5.1.1	Definizione .....	44
5.1.2	Funzioni .....	44
5.1.3	Composizione .....	45
5.2	Analisi degli organi che compongono il Governo .....	45
5.2.1	Il Consiglio dei Ministri .....	45
5.2.2	Il Presidente del Consiglio .....	46

5.2.3	Responsabilità del Presidente del Consiglio.....	46
5.2.4	I Ministri .....	47
5.2.5	I Ministri senza portafoglio .....	48
5.2.6	Responsabilità dei Ministri.....	48
5.2.7	Altri organi non necessari del Governo.....	49
5.3	Vicende del Governo .....	50
5.3.1	Formazione.....	50
5.3.2	Vita del Governo.....	51
5.4	Attività del Governo .....	51
5.4.1	Attività legislativa del Governo .....	52
<b>6</b>	<b>LA MAGISTRATURA .....</b>	<b>54</b>
6.1	Sezione I: principi generali. L'indipendenza dei giudici e dell'ordine giudiziario .....	54
6.1.1	Posizione costituzionale del CSM.....	57
6.1.2	Posizione del CSM nell'organizzazione complessiva del potere giudiziario.....	57
6.1.3	Giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale .....	57
6.2	Sezione II : la Magistratura ordinaria .....	58
6.2.1	La giurisdizione ordinaria .....	58
6.2.2	Il Pubblico ministero.....	61
6.2.3	Il giudice naturale precostituito per legge .....	61
6.2.4	Garanzie costituzionali del processo.....	61
6.2.5	Garanzie del processo penale .....	62
6.3	Sezione III: i giudici speciali .....	62
6.3.1	La giustizia amministrativa.....	63
6.3.2	Le posizioni giuridiche soggettive tutelate.....	63
6.3.3	I Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) .....	64
6.3.4	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale .....	64
6.3.5	Il Consiglio di Presidenza della giurisdizione amministrativa.....	65
6.3.6	La competenza giurisdizionale della Corte dei conti.....	65
6.3.7	Le Commissioni tributarie .....	65
6.3.8	Tribunali delle acque pubbliche .....	66
6.4	La giustizia penale militare .....	66

<b>7</b>	<b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b> .....	<b>68</b>
7.1	Sezione I: la giustizia costituzionale.....	68
7.2	Sezione II: posizione e struttura della Corte Costituzionale.....	68
7.3	Sezione III: le funzioni della Corte Costituzionale .....	70
7.3.1	Il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi.....	70
7.4	Il giudizio sui conflitti di attribuzioni .....	74
7.5	Il giudizio sulla ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo .....	74
7.6	Il giudizio sulle accuse contro il Presidente della Repubblica .....	75
<b>8</b>	<b>Test di autovalutazione</b> .....	<b>77</b>
8.1	Test di autovalutazione n. 1 .....	77
8.2	Test di autovalutazione n. 2 .....	81
8.3	Test di autovalutazione n. 3 .....	85
8.4	Test di autovalutazione n. 4 .....	90
<b>9</b>	<b>Griglia delle risposte esatte ai test di autovalutazione</b> .....	<b>131</b>



# 1 IL DIRITTO E LO STATO

## 1.1 Il diritto (norma e ordinamento giuridico)

Il diritto si presenta come un insieme di regole dirette a disciplinare il comportamento dell'uomo nella società.

Il diritto dello Stato, proprio per la sua maggior forza dovuta all'autorità preminente dell'ente sociale che lo esprime, è il fenomeno giuridico più rilevante e prevalente.

Le funzioni del diritto sono:

- repressione dei comportamenti socialmente dannosi - *diritto penale*
- allocazione di beni e servizi a favore degli individui e della società - *diritto civile*
- disciplina delle istituzioni e delle distribuzione dei poteri (allocazione dei poteri pubblici) - *diritto processuale*.

Caratteri della norma giuridica:

- **generalità**: applicabile a tutti coloro che si trovino nella situazione disciplinata dalla norma;
- **astrattezza**: esprime una volontà preliminare: disciplina situazioni che potranno verificarsi;
- **novità**: deve innovare l'ordinamento, o disciplinando situazioni prima non considerate o modificando una precedente disciplina;
- **esteriorità**: oggetto della sua disciplina è l'azione esterna del soggetto (il suo agire);
- **interdipendenza**: crea un'interdipendenza tra posizioni di vantaggio e di svantaggio;
- **imperatività**: contiene un precetto la cui attuazione è garantita da un meccanismo sanzionatorio.

Un insieme di norme giuridiche costituiscono l'ordinamento giuridico. Esistono una pluralità di ordinamenti giuridici, dati dalla pluralità degli Stati.

Ma per accertare la reale esistenza di un ordinamento si deve verificare l'effettività, ovvero la vigenza delle norme da esso poste.

Il diritto privato è il diritto degli interessi particolari, che sono trattati come *interessi disponibili*: bisogni, esigenze, finalità, valori dei quali gli stessi interessati possono decidere, in certi limiti, se e come cercare la soddisfazione o accettare il sacrificio.

Il diritto pubblico è il diritto degli interessi generali, e quindi sono *diritti indisponibili* sia da un singolo interessato che da un gruppo di interessati: essi riguardano infatti tutta la collettività e perciò la loro concreta realizzazione sono affidati alla pubblica autorità.

Il diritto pubblico si divide in diritto interno e internazionale.

Il diritto pubblico interno si distingue in diritto costituzionale, amministrativo, penale, processuale (civile, penale e amministrativo), ecclesiastico, tributario, dell'economia, etc.

## 1.2 Le fonti del diritto

La norma giuridica è prodotta da atti o fatti considerati idonei a porre regole di comportamento, costitutive del diritto oggettivo: tali fatti o atti sono definiti *fonti del diritto*.

Le *fonti-fatto* sono collegate alla ripetitività di comportamenti o all'assunzione di determinati accadimenti o situazioni quali fatti idonei a determinare regole di comportamento obbligatori e per tutti i consociati, dando vita a un diritto non volontario appunto perché derivante da fatti e non da atti.

Le *fonti-atto*, invece, sono manifestazioni volontarie dei soggetti cui è riconosciuta la competenza a dettare regole di comportamento e in quanto tali si traducono in documenti, produttivi di norme giuridiche che, adottati secondo le procedure prescritte, hanno la forza ad essi attribuita dall'ordinamento.

Ogni ordinamento riconosce le proprie fonti legali.

Le fonti-fatto:

- la **consuetudine** : perché una consuetudine si formi si richiede un comportamento ripetuto nel tempo tali da indicare una relativa stabilità e uniformità (condizione oggettiva), e che tali comportamenti siano tenuti dai soggetti con il convincimento di conformarsi a una regola giuridica (condizione soggettiva). Solitamente la consuetudine regola materie non disciplinate dal diritto scritto, oppure funge da "conferma" del diritto scritto esistente.

- la **necessità** : si richiede una necessità straordinaria da non poter essere soddisfatta con le procedure formali, di situazioni non prevedibili e non disciplinabili a priori, che trovano nella necessità straordinaria la loro giustificazione e la loro fonte (stato d'assedio, eventi bellici..).

- il **rinvio a fonti di altri ordinamenti** : perché l'efficacia delle norme internazionale si dispieghi anche nell'ordinamento interno, è necessario un atto di esecuzione da parte dello Stato oppure un rinvio alla fonte internazionale, che può essere rinvio mobile (efficacia anche alle disposizioni che nel tempo la norma produrrà) oppure rinvio recettizio (efficacia alla sola legge).

Le fonti-atto nell'ordinamento italiano, secondo la disposizione gerarchica:

- Costituzione e leggi equiparate (leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali);

- Legge ordinaria e atti equiparati (decreti legislativi, decreti legge, referendum abrogativo);
- Regolamenti interni degli organi costituzionali (due Camere, Presidenza Repubblica, Corte costituzionale);
- Regolamenti statali (decreti del Presidente della Repubblica o decreti ministeriali);
- Fonti di ordinamenti territoriali minori: leggi regionali, regolamenti regionali, statuti;
- Disposizioni normative della Comunità Europea abilitate ad operare nel nostro ordinamento.

I problemi di contrasto tra le fonti possono essere risolti attraverso due criteri :

- *Criterio gerarchico*: non tutte le norme hanno la stessa forza giuridica, essendovene alcune sovraordinate. In certi casi va combinato con il criterio di competenza.
- *Criterio cronologico*: si fonda sul principio che tra più fonti o norme pariordinate prevale, in caso di contrasto, quella più recente.

Riguardo alle materie regolate dalle norme giuridiche valgono i seguenti principi:

- *Riserva di legge* : è stabilita dalla Costituzione e si ha quando una certa materia può essere regolata solo dalla legge o da atto di grado pari o sovraordinato: essa può essere assoluta (l'intera materia regolata dalla legge) o relativa (la disciplina ulteriore può essere posta da fonti subordinate)
- *Preferenza di legge*: se la legge disciplina anche materie non coperte dalla legge, essa prevale su qualsiasi disciplina subordinata già eventualmente esistente e preclude l'adozione di disposizioni secondarie in contrasto con la disciplina legislativa.
- *Principio di legalità* : l'esercizio di autorità amministrativa deve trovare sia il proprio limite negativo sia il proprio fondamento positivo in una norma di legge.

Un'altra distinzione può essere fatta tra “fonti di produzione” e “fonti sulla produzione”.

Le fonti di produzione pongono le norme di comportamento costitutive del diritto oggettivo.

Le fonti sulla produzione disciplinano i procedimenti delle fonti di produzione, indicando chi è competente ad adottarle e i modi della loro adozione.

### **1.3 Formazione ed efficacia delle fonti**

Le fonti entrano in vigore dopo la promulgazione o emanazione seguita dalla pubblicazione nelle forme previste dall'ordinamento e dal decorso di un periodo di tempo definito *vacatio legis*, alla cui scadenza l'atto normativo diverrà obbligatorio. Le leggi e gli ordinamenti

divengono infatti obbligatori nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.

Con l'entrata in vigore la legge acquista efficacia.

Efficacia in relazione al tempo : la legge non dispone che per l'avvenire e dunque non può avere di regola efficacia retroattiva.

Efficacia in relazione allo spazio : può variare in relazione all'ente al quale le fonti appartengono.

Efficacia in relazione ai soggetti : la legge è applicabile a tutti coloro che sono soggetti alla sovranità dello stato, o che sono residenti sul territorio o cittadini dello Stato.

Leggi eccezionali . disposizioni dettate per disciplinare situazioni che derogano alla generalità della disciplina e in termini che non ammettono ripetitività, come invece avviene per le leggi speciali.

#### **1.4 L'interpretazione delle fonti - atto**

Per interpretare le norme giuridiche si ricorre a:

- *Interpretazione letterale* : deve risultare dalla rilevanza testuale dei vocaboli e dalla loro connessione che può modificarne la dinamica;

- *Interpretazione sistematica*: si mira a ricostruire non tanto la volontà del legislatore, quanto la “volontà della legge”, interpretandola partendo dal presupposto che sia conforme al sistema giuridico.

Spesso, collegandole alla presumibile volontà della legge, si effettuano interpretazioni estensive o restrittive.

- *Analogia legis* : si basa sul principio logico che se il legislatore avesse dovuto regolare una data fattispecie nata successivamente all'adozione di una certa disposizione normativa, lo avrebbe fatto basandosi sulle stesse idee che lo avevano spinto a disciplinare casi analoghi o simili.

*Analogia iuris* : quando non si può ricorrere ai casi analoghi, è possibile far riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### **1.5 L'abrogazione della legge**

La legge è destinata a produrre norme giuridiche fino a che resti efficace. L'efficacia può cessare per scadenza del termine (legge *ad tempus*), per dichiarazione di illegittimità

costituzionale, o per abrogazione con la finalità di far cessare l'efficacia della legge precedente.

Secondo l' art. 15 delle "Preleggi" può esserci :

- *abrogazione esplicita*, cioè espressamente dichiarata dalla dichiarazione posteriore che fa venir meno la vigenza e l'efficacia della legge anteriore. E' indispensabile per leggi speciali;
- *abrogazione implicita*, per l'incompatibilità tra le disposizioni nuove e le precedenti o perché la nuova legge disciplina interamente la materia regolata da legge anteriore.

## **1.6 Lo Stato e i suoi elementi costitutivi**

### **1.6.1 Concetti generali**

Lo Stato, ordinamento giuridico più rilevante, può essere costituito da una collettività stabilmente stanziata su un territorio e fornito di una sovranità (difesa all'esterno e ordine interno).

È il solo ente ad essere contemporaneamente ente politico, territoriale, sovrano. Lo Stato come ente politico: può assumere a contenuto della propria azione tutte le finalità che storicamente ritenga opportuno assumere (politicità = libertà dei fini).

Tutti gli Stati hanno in generale il fine comune di sopravvivere, e ogni Stato ha poi finalità particolari: il punto che differenzia la politicità degli enti territoriali infrastatali dallo Stato è che quest'ultimo è sovrano dunque originario, mentre gli altri enti sono derivati dunque solo autonomi.

### **1.6.2 Gli elementi costitutivi dello Stato**

Elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio, sovranità.

**POPOLO:** del popolo fanno parte soltanto coloro che hanno con lo Stato un rapporto di cittadinanza, che conferisce alla persona diritti e doveri.

La cittadinanza si può acquistare:

- al momento della nascita:

*jus sanguinis*: per discendenza da genitore/i cittadini;

*jus soli*: per nascita sul territorio dello Stato da genitori ignoti o apolidi (utilizzato in Italia in via sussidiaria)

- successivamente alla nascita: per il verificarsi di situazioni previste dalla legge:

*juris communicatio*: per l'esistenza di particolari condizioni: come in caso di matrimonio, straniero adottato da italiano, etc.

naturalizzazione: per concessione da parte dello Stato: come in caso di straniero da 10 anni in Italia, apolide da 5 anni in Italia, cittadino della CE da 4 anni in Italia , etc.

Il riacquisto della cittadinanza è precluso per chi la abbia perduta per indegnità e cioè per chi abbia servito senza esservi obbligato uno Stato estero in guerra con l'Italia.

La cittadinanza italiana può essere perduta:

- per volontà del cittadino: ad es. quando egli si sia stabilito all'estero;
- per statuizione di legge: ad es. per indegnità.

È escluso che la perdita di cittadinanza possa essere determinata da motivi politici.

Cittadinanza europea: secondo il trattato di Maastricht chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro possiede anche la cittadinanza dell'Unione europea.

Popolazione (da popolo): complesso delle persone che si trovano stabilmente sul territorio dello Stato, indipendentemente dal possesso della cittadinanza. Sono compresi stranieri e apolidi residenti, sono esclusi i cittadini residenti all'estero.

Nazione (da popolo): collettività che si caratterizza per la comunanza di lingua, tradizioni, religione, cultura e simili, indipendentemente dall'appartenenza a uno Stato. Le minoranze nazionali sono ampiamente tutelate.

Non sempre nazione e popolo coincidono: esistono casi di Stati plurinazionali (come lo Stato elvetico, i cui cittadini hanno almeno 3 nazionalità, italiana, francese e tedesca) e nazioni divise fra più Stati (come la ex Jugoslavia, dove i cittadini avevano nazionalità serba, croata, slovena, macedone e albanese).

Il possesso della cittadinanza non è legato alla residenza sul territorio: dal 1989 esiste una anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E).

**TERRITORIO**: è quella parte della superficie terrestre che entra a costituire un certo Stato storico e gli è coesistente costituendone sia lo spazio indispensabile sia la sfera di validità e di efficacia del proprio ordinamento e del proprio imperio.

Elementi costitutivi del territorio:

- Terraferma: porzione di superficie terrestre che è delimitata dai confini, siano naturali (fiumi, mari, catene montuose,...), siano stabiliti mediante accordi internazionali;
- Mare territoriale: è costituito dalla fascia di mare lungo le coste che corrisponde alle esigenze di vita e di difesa della comunità statale e sulla quale lo Stato esercita la propria sovranità (tra le 3 e le 12 miglia marine). Al di là dei limiti del mare territoriale il mare è

considerato libero (principio della libertà dei mari) sul quale ogni Stato ha lo stesso diritto a trarne tutte le utilità che il mare può offrire;

- Piattaforma continentale: è il sottosuolo marino attiguo alla terraferma, ma fuori del mare territoriale, sul quale gli Stati costieri rivendicano la propria sovranità ai fini di sfruttamento.

- Zona economica esclusiva: zona nella quale tutte le risorse economiche della zona, fino al limite di 200 miglia marine dalla costa, sono di pertinenza dello Stato costiero, rimanendo salvo il diritto degli altri Stati di navigazione, di sorvolo, di posa di cavi sottomarini e di oleodotti e di quant'altro consentito dai legittimi usi internazionali.

- Soprasuolo: lo spazio aereo soprastante il territorio statale, comprendendo sia la terraferma sia il mare territoriale. La sovranità sul soprasuolo si estende fino al limite massimo di utilizzazione;

- Sottosuolo: anche per le profondità, la sovranità si estende fino al limite massimo di utilizzazione nei confini terrestri e del mare territoriale.

Extraterritorialità: vengono sottratte alla potestà di impero dello Stato una o più porzioni, per lo più di limitatissima estensione, della terraferma costituente il territorio statale (ad esempio la Santa Sede, le sedi diplomatiche, veicoli situati nello Stato che battono bandiera).

Ultraterritorialità: lo Stato può esercitare potere di impero su porzioni di terraferma situate al di fuori del proprio territorio (reciproco della extraterritorialità).

**SOVRANITÀ**: è la supremazia nei confronti di ogni altro ente esterno, che si concreta nell'affermazione dell'originarietà dell'ordinamento giuridico e della sua indipendenza.

L'originarietà è una caratteristica giuridica, nel senso che ogni ordinamento statale, in quanto sovrano, si autolegittima, cioè trova in sé medesimo la giustificazione giuridica della sua esistenza e del suo potere.

L'indipendenza significa che ogni Stato, in quanto sovrano, non può essere subordinato ad altri ordinamenti e, nel suo ambito, gode del diritto di esclusione degli altri.

La sovranità dello Stato può tuttavia spettare allo Stato inteso come Stato - Governo e in Italia, Stato repubblicano, secondo l'art. 1 della Cost., "la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione" (non solo nel titolo, ma anche nell'esercizio): esercizio delle scelte politiche del corpo elettorale attraverso la forma rappresentativa. Le scelte del corpo elettorale sono la forma di gran lunga oggi prevalente nell'esercizio della sovranità popolare.



### 1.6.3 Le forme di Stato

La forma di Stato si riferisce alla reciproca posizione degli elementi costitutivi dello Stato (popolo, territorio e potere sovrano), ponendo quindi l'attenzione sulle finalità.

La forma di governo indica la distribuzione del potere tra gli organi costituzionali dello Stato e la loro reciproca posizione, concentrandosi sui mezzi per raggiungere le finalità.

Le forme di Stato attraverso l'evoluzione storica:

- Stato o regime patrimoniale (ordinamento feudale): l'organizzazione del potere è di natura privatistica, il titolare del potere rivendica come facenti parte del proprio patrimonio le terre assoggettate al suo potere e gli uomini che le coltivano, manca cioè il carattere della politicità: non si prefigge il raggiungimento di interessi generali, ma solo la difesa di interessi di carattere patrimoniale e privatistico.
- Stato assoluto (Principati, Comuni, Signorie): l'ordine sociale è fondato sul principio della potestà assoluta sovrana e della gerarchia: il sovrano si eleva sulla collettività, escludendo qualsiasi frazionamento dei poteri.
- Stato di polizia (monarchie illuminate, tardo Settecento): il sovrano è sempre più funzionario dello Stato, è il "primo suddito". Finalità dello Stato è curare i fini di benessere collettivo, considerato un dovere del sovrano, concedendo libertà terriera e facendo giustizia amministrativa.
- Stato liberale ('800): emerge il ceto borghese, la legittimazione del potere statale si basa sulla derivatività dei cittadini, ora liberi: si va verso la democrazia contemporanea (supremazia della legge).



Tra il 1789 e il 1848 si va affermando una nuova forma di Stato, incentrata soprattutto sulle teorie che avevano generato la rivoluzione francese: Stato moderno.

Caratteristiche dello Stato moderno:

- **Costituzionalità** (dalla “dichiarazione dei diritti e dell’uomo e del cittadino” del 1789): la garanzia dei diritti e la separazione dei poteri sono il contenuto minimo di questa forma di Stato;

- **Giuridicità**: lo Stato si sottopone al diritto e di questo ne assicura l’osservanza in riguardo a se medesimo, per mezzo di apposite istituzioni: debbono esistere libertà individuali e meccanismi per la loro protezione;

- **Rappresentatività**: esprime la partecipazione dei cittadini alla formazione della volontà dello Stato: la legge è espressione della volontà generale. Almeno uno degli organi costituzionali dello Stato deve essere rappresentativo della volontà popolare, cioè deve essere liberamente eletto. Si presuppone dunque la libera scelta da parte dei rappresentati (cittadini) dei loro rappresentanti;

- **Democraticità**: assicura regole indispensabili quali il principio di maggioranza (chi ha il diritto di scegliere e far prevalere la propria scelta) e il rispetto dei diritti delle minoranze (protezione del diritto delle minoranze di divenire maggioranza);

La democraticità dello Stato può attuarsi nella democrazia diretta, in cui i cittadini partecipano alle scelte dello Stato mediante votazione diretta (referendum o plebiscito) non molto utilizzata, o nella democrazia rappresentativa, in cui i cittadini eleggono i loro rappresentanti e sono questi ad adottare le necessarie decisioni nell’ambito delle assemblee rappresentative (è di regola utilizzata).

Lo Stato moderno non può garantirsi a garantire le libertà e ad assicurare il metodo democratico, dovendo invece, operare incisivamente sui rapporti sociali.

**Forme di Stato:**

- Monarchia: il potere del capo dello Stato deriva immediatamente dalla Costituzione;

- Repubblica: il potere è rimesso alla scelta o alla decisione di un organo incaricato: *rappresentatività* del capo dello Stato.

## 2 LA COSTITUZIONE

### 2.1 La Costituzione: teorie generali

Al vertice delle fonti, la Costituzione si trova in posizione primaria, per quanto riguarda i contenuti, e in essa si riassumono i principi fondamentali, organizzativi e finalistici della comunità statale (art. 134, 138 e 139 della Cost.).

La Costituzione è il complesso di norme, anche non scritte, per le quali uno Stato è quello che è in un determinato contesto storico.

La Costituzione è coesistente allo Stato: la Costituzione si pone con lo stesso porsi dello Stato e lo Stato non può non averla.

La Costituzione è una legge fondamentale che presenta un contenuto legato a scelte politiche e finalità precise da perseguire; la Costituzione nasce con la rivoluzione francese del 1789 con un contenuto minimo corrispondente alle ideologie liberali del momento fondate sulla protezione dei diritti individuali e sulla separazione dei poteri.

La Costituzione è un documento di grande rilevanza sul piano giuridico-formale (cioè l'organizzazione dello Stato) e su quello politico (traduce in norma giuridica gli ideali politici che ispirano i suoi estensori).

Le Costituzioni si dividono in

- Costituzioni consuetudinarie: complesso di regole consuetudinarie;
- Costituzioni scritte: le più sicure in quanto documenti scritti (le più diffuse). Anche in queste è presente la consuetudine che colma le lacune o modifica il tenore delle disposizioni scritte;
- Costituzioni flessibili: quando, nella scala gerarchica delle fonti normative, le leggi fondamentali si trovano in una posizione pariordinata alla legge ordinaria statale: qualsiasi legge ordinaria può modificare la Costituzione (Inghilterra, Statuto Albertino).
- Costituzione rigida: quando si pone al vertice delle fonti normative (forza formale superiore): per derogarla o abrogarla sono necessarie speciali procedure previste dalla stessa Costituzione.

Tale tipologia è maggiormente garantita contro eventuali mutamenti volute da maggioranze contingenti o casuali e conferisce una maggiore stabilità (art. 138 della Cost.).

- Costituzioni concesse: documenti che il sovrano adottava autolimitando il suo potere assoluto, senza l'intervento, almeno formale, della volontà popolare (nel passaggio dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale).

- Costituzioni votate: deliberate da assemblee rappresentative, per lo più appositamente elette, definite assemblee costituenti (sono le più diffuse oggi).
- Costituzione formale: complesso delle fonti normative di grado costituzionale (si presuppone una gerarchia fra fonti ordinarie e fonti costituzionali e si tiene conto soltanto della diversa forza delle singole fonti prescindendo da ogni considerazione contenutistica).
- Costituzione materiale: fanno parte tutte quelle norme che attengono a materia avente natura costituzionale, o che in un determinato contesto storico-politico si ritengono così essenziali alla definizione dello Stato da considerarsi parte della Costituzione.



## 2.2 La Costituzione repubblicana

La Costituzione si compone di 139 articoli e 18 disposizioni finali e transitorie. Comprende un nucleo di principi fondamentali (art. 1 – 12) e due parti:

- diritti e doveri dei cittadini (art. 13 – 54): si divide in 4 titoli, rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici, rapporti politici;
- ordinamento della Repubblica (art. 55 – 139): si divide in 6 titoli, il parlamento, il presidente della Repubblica, il governo, la magistratura, le regioni, le province, i comuni, le garanzie costituzionali.

Le disposizioni finali e transitorie comprendono norme destinate a completare il testo costituzionale o di efficacia limitata nel tempo.

Si può affermare che le caratteristiche della Costituzione italiana sono:

- rigidità: non assoluta, bensì attenuata, nel senso che è possibile modificarla, ma solo con un progetto aggravato, e solo per alcuni aspetti;
- lunghezza: si occupa cioè di argomenti di cui non tutte le costituzioni si occupano;
- programmaticità: vengono stabiliti obiettivi e scelte di fondo da seguire. Esistono norme, da molti criticate, che impegnano il legislatore futuro, e che impongono una tavola di principi e valori anche per l'avvenire;
- apertura: molte norme hanno infatti un carattere generico, che riflettono il carattere compromissorio.

La Costituzione fissa obiettivi il cui raggiungimento deve essere realizzato mediante legislazione ordinaria.



### 2.3 Le forme di Governo

Le forme di governo indicano il diverso assetto che si instaura tra gli organi titolari della potestà suprema e segnatamente tra capo dello Stato, Governo, Parlamento e ordine giudiziario.

Le forme di governo che si realizzano nello Stato moderno e contemporaneo di democrazia classica possono ridursi a quattro tipi principali:

- forma di governo costituzionale puro: caratterizzata da una rigida distinzione fra potere legislativo (parlamento), cui compete esclusivamente la formazione delle leggi, ed esecutivo (governo), cui compete solo, o quasi, l'attività amministrativa. Si presenta così la separazione dei poteri e anche la rigorosa indipendenza fra loro, sicché il governo non ha bisogno del consenso del parlamento per formarsi e sopravvivere, e il parlamento non può essere condizionato o influenzato dall'indirizzo politico del governo. Il monarca tuttavia può

scegliere i ministri e sovrintende al loro operato (l'esecutivo risponde al sovrano), il parlamento introduce una cornice di leggi che il sovrano deve rispettare (governo dualista di re e parlamento).

Nella variante detta cancellariato, verso il monarca è responsabile solo il capo del governo (cancelliere), mentre i ministri sono responsabili verso quest'ultimo

- forma di governo convenzionale o assembleare: concentrazione di tutto il potere politico nell'assemblea elettiva, per un criterio astratto di maggior democrazia. Realizza di fatto una confusione dei poteri che la rende irrealizzabile al di là di situazioni particolari o limitate nel tempo.

- forma di governo presidenziale: la sua attuazione più riuscita si è avuta negli Stati Uniti d'America. La Costituzione americana (risale al 1787) separa nettamente legislativo (Congresso = Camera dei rappresentanti + Senato) ed esecutivo (presidente federale e segretari di Stato) eletti entrambi dal popolo, evitando al massimo ogni forma di collegamento.

L'esecutivo non ha neanche il potere di iniziativa legislativa in senso proprio.

Il potere esecutivo non dipende dal Congresso né nel momento della nomina, né nel corso della sua attività, non essendo prevista alcuna interferenza formalmente rilevante del Congresso nell'esercizio del potere di governo.

Al Presidente è dato il potere di influire sulla legislazione con il veto delle leggi e con la possibilità di segnalare i provvedimenti che ritiene necessari e convenienti, ma anche il Congresso ha importanti strumenti di pressione sull'esecutivo, sia mediante l'approvazione degli stanziamenti di bilancio, sia mediante il consenso del Senato alla nomina degli alti funzionari e alla ratifica dei trattati internazionali, sia infine mediante la procedura dell'"impeachment", cioè della sottoposizione del presidente a giudizio penale.

- semi-presidenzialismo: sistema di governo nel quale il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e dispone di importanti prerogative, riconosciutegli dalla Costituzione a titolo personale: Austria, Finlandia, Islanda, Portogallo. Si evidenziano ambiguità nel caso di conflitto (disaccordi) fra presidente e parlamento, caso che può portare alla paralisi del primo o alla espropriazione dei poteri parlamentari;

- forma di governo parlamentare: si fonda più sulla collaborazione che non sulla contrapposizione dei poteri. Legislativo ed Esecutivo sono affidati a corpi diversi, espressione di principi politici diversi, ma si condizionano reciprocamente attraverso la fiducia di cui l'esecutivo deve godere da parte del legislativo (con l'obbligo di dimettersi in

caso di sfiducia), e attraverso il potere attribuito all'esecutivo (e per esso il Capo dello Stato) di sciogliere il Parlamento.

Forma di governo in Italia: i capisaldi del sistema adottato nella Costituzione del 1948 sono:

- la separazione dei poteri, intesa però non in termini rigoristici, come è confermato dalla possibilità che il Governo eserciti, come eccezione e con molte cautele, attività normativa di grado legislativo (decreti legge e decreti legislativi);
- la responsabilità del Governo di fronte alle Camere e la possibilità che queste costringano il governo alle dimissioni mediante apposita mozione di sfiducia (art. 94 della Cost.);
- la facoltà di sciogliere le Camere attribuita al Capo dello Stato in ipotesi non testualmente previste ma derivanti dalla logica del sistema;
- posizione di imparzialità assegnata al Capo dello Stato che esercita i suoi poteri non come capo dell'esecutivo ma in attuazione di un indirizzo costituzionale che non coincide, almeno necessariamente, con l'indirizzo di maggioranza;
- l'indipendenza funzionale e organizzativa del potere giudiziario, garantita da un organo apposito, il Consiglio superiore della magistratura (CSM);
- il controllo di costituzionalità delle leggi, conseguente alla rigidità della Costituzione, attribuito a un nuovo giudice speciale, la Corte costituzionale.



Emblema della Repubblica italiana

### 3 IL PARLAMENTO

#### 3.1 Sezione I: La struttura

Il Parlamento – espressione diretta della volontà e della sovranità popolare – si presenta in posizione di primato fra gli organi costituzionali dello Stato.

Nella scelta dell'organizzazione del Parlamento si è preferito il bicameralismo (scartando il monocameralismo).

Una volta scelto il bicameralismo doveva precisarsi il ruolo delle due Camere potendo ipotizzarsi parità di posizione (bicameralismo perfetto) o disparità, cioè preminenza di una delle due Camere (bicameralismo imperfetto).

Nel nostro ordinamento si assiste al cosiddetto **bicameralismo perfetto**, in cui le due Camere hanno assoluta identità di funzioni e di poteri, seppure con qualche correttivo (si è assistito a numerose critiche per le inutili duplicazioni delle Camere, che d'altra parte garantisce una maggiore ponderazione delle scelte legislative).

Nel nostro sistema vigente il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.



Palazzo Montecitorio



Palazzo Madama

Entrambe le Camere sono elette, oggi, per 5 anni e tale periodo, intercorrente tra l'elezione di una Camera e il suo scioglimento (anche se anticipato) viene detto **legislatura** (art. 60 Cost.).

La durata della legislatura può essere prorogata solo in caso di guerra e mediante legge formale, mentre la fine anticipata della legislatura può essere disposta dal Presidente della Repubblica mediante scioglimento delle Camere o di una sola di esse (art. 88 della Cost.).

La **Camera dei Deputati** è eletta a suffragio universale e diretto. È composta da 630 deputati.



Sono eleggibili a deputati tutti i cittadini elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età nel giorno delle elezioni; sono elettori della Camera coloro che hanno il diritto di voto (cioè tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano raggiunto la maggiore età) ai sensi dell'art. 48 della Costituzione.

Il Senato della Repubblica è composto da 315 senatori elettivi ed è eletto a base regionale.



Sono eleggibili a senatori tutti i cittadini elettori che abbiano compiuto nel giorno delle elezioni il 40° anno di età.

Sono elettori del Senato tutti i cittadini elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età. Accanto ai senatori elettivi si hanno senatori di diritto e a vita, e senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica.

Sono senatori di diritto a vita coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita 5 cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, letterario.

Ineleggibilità: si verifica quando il candidato, attuale o potenziale, si trovi in una situazione, prevista dalla legge, per la quale non può essere eletto; qualora vi sia egualmente la candidatura, e il candidato venga eletto, l'elezione è invalida e priva di efficacia (art. 65 Cost.).

Cause di ineleggibilità nell'ordinamento vigente:



- coloro che ricoprono determinate cariche o uffici di natura burocratica, per non influenzare eventualmente l'elettorato;
- tutti i magistrati (tranne quelli presso le giurisdizioni superiori) delle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati nei sei mesi precedenti la candidatura, per non impedire l'imparzialità nell'esercizio della funzione giurisdizionale;
- coloro che ricoprono uffici presso governi esteri tanto in Italia quanto all'estero, questa causa è operante solo quando il candidato ricopra l'ufficio all'atto dell'accettazione della candidatura; mira ad evitare possibili interessi tra lo Stato italiano e quelli degli altri Stati;
- coloro che per la posizione ricoperta in società o imprese private che abbiano rapporti di affari con lo Stato si presume non potrebbero, se eletti parlamentari, esercitare il loro mandato con sufficienti garanzie per l'interesse pubblico.

Incompatibilità: quando il deputato o senatore si trovi in una situazione per la quale, se vuole conservare la carica che è stata validamente assunta, deve rinunciare ad altra carica, incompatibile, con quella parlamentare (art. 65 Cost.).

Sono cause di incompatibilità (previste dalla Costituzione):

- quando si ha la carica di deputato e ci si candida per la carica di senatore (e viceversa), art. 65;
- la carica di deputato o senatore con quella di Presidente della Repubblica, art. 84 Cost.;
- la carica di deputato o senatore con quella di componente del Consiglio superiore della Magistratura o della Corte costituzionale (art. 104 e 135);
- la carica di deputato o senatore con quella di consigliere regionale, art. 122.

La *ratio* di tali disposizioni risiede nella presunzione che il parlamentare non possa svolgere con il dovuto impegno due o più incarichi, oppure che la contemporanea posizione di membro del Parlamento e di dirigente, amministratore o consulente di aziende, società o enti che abbiano rapporti con lo Stato, possa compromettere la necessaria obiettività del parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni.

I membri del Parlamento non possono neppure ricoprire cariche o uffici in enti pubblici o privati per designazione del Governo o di organi dell'amministrazione dello Stato.

In questo caso la *ratio* risiede nell'opportunità sia di evitare che il parlamentare possa ottenere gli incarichi in forza dell'autorità che gli deriva dalla sua posizione, sia di evitare

che il Governo o l'amministrazione statale possano limitare l'obiettività e la libertà della funzione del parlamentare con tali incarichi.

L'incompatibilità può essere originaria o sopravvenuta qualora la situazione che la determina non esista al momento dell'elezione, o si verifichi successivamente.

La presenza di una causa di incompatibilità pone il deputato o senatore nella necessità di optare per il mandato parlamentare o per la carica di quello incompatibile.

La formazione e il funzionamento delle Camere sono ovviamente condizionati dal sistema elettorale adottato, che può essere fondamentalmente maggioritario o proporzionale:

- sistemi maggioritari: i seggi sono attribuiti al candidato, o alla lista, che abbia riportato il maggior numero di voti;
- sistemi proporzionali: i seggi sono ripartiti fra le diverse liste in competizione in proporzione ai voti ottenuti.

Nella realtà esistono numerose varianti a seconda delle combinazioni dei vari sistemi.

La differenza fra i diversi sistemi è che:

- quello maggioritario corrisponde alla finalità di assicurare il più efficiente funzionamento del sistema, che conduce a un sostanziale bipartitismo con l'eliminazione a livello parlamentare, di qualsiasi altro raggruppamento che non partecipi con i due più forti, con un conseguente affievolimento della capacità rappresentativa dell'Assemblea eletta;
- quello proporzionale consente, in una pluralità di forze politiche, una più articolata rappresentanza e dunque un maggior livello di democrazia.

In Italia si sono affermati nel corso del tempo sistemi maggioritari e sistemi proporzionali.

Divieto di mandato operativo: la libertà delle scelte del parlamentare non può essere limitata in alcun modo, né da parte degli elettori che lo hanno votato né da parte del partito di appartenenza, che potrebbero aspettarsi dal proprio rappresentante determinati comportamenti. Ad ogni modo il parlamentare è responsabile, non solo nei confronti dei propri elettori, ma di tutto il corpo elettorale, e il partito, se tradito dal parlamentare, può emettere sanzioni punitive o censure verso di lui, che tuttavia non lo privano dello *status* di parlamentare.

Prerogative e immunità dei parlamentari: i parlamentari sono insindacabili per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni, ed è necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza per le perquisizioni personali o domiciliari, per gli arresti o altre privazioni della libertà personale, per mantenere in detenzione un parlamentare, per

sottoporlo ad intercettazioni, qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Indennità parlamentari: secondo l'art. 69 Cost. i membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge, diretta a garantire il libero svolgimento del mandato, che comprende il rimborso delle spese di segreteria e di rappresentanza. Essa è determinata dagli uffici di presidenza delle Assemblee in misura tale che non superi il trattamento complessivo dei Presidenti delle Sezioni della Corte di Cassazione.

### **3.2 Sezione II: l'organizzazione**

L'organizzazione interna delle Camere (e del Parlamento in seduta comune) nonché le procedure per il loro funzionamento sono in parte disciplinate dalla stessa Costituzione (artt. 64 e 72) ed in parte dai regolamenti parlamentari cui la Costituzione rinvia.

La Costituzione repubblicana stabilisce (art. 64) che ciascuna Camera adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti, mentre l'art. 72 Cost. riserva ai regolamenti delle Camere la disciplina del procedimento legislativo, fatte salve, le sole disposizioni direttamente dettate dalla Costituzione: i regolamenti parlamentari si pongono quindi in posizione subordinata alla sola Costituzione ed a loro favore è fissata una riserva che non potrebbe essere violata con disposizioni di legge ordinaria.

I regolamenti delle Camere prescrivono la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, facendo tra l'altro decorrere da tale pubblicazione la *vacatio* per la loro entrata in vigore.

#### **3.2.1 Organizzazione interna delle camere: gli organi**

La Costituzione si limita (art. 63) a stabilire che ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'ufficio di Presidenza.

Maggiori dettagli sono forniti necessariamente dai regolamenti parlamentari i quali indicano gli organi delle Assemblee e ne stabiliscono modalità di costituzione.

In sintesi, ogni Camera ha:

- un Presidente eletto dagli appartenenti alla singola Assemblea con modalità diverse fra Camera e Senato. La rilevanza del Presidente si evidenzia sia nei momenti

dell'organizzazione del lavoro dell'Assemblea, sia nella garanzia del corretto funzionamento delle assemblee, dei loro organi e nella tutela della posizione di ciascuno dei componenti. Il Presidente non ha più solo funzioni di direzione dei lavori, ma anche funzioni di direzione politica: il suo ruolo è quindi di natura *super partes* e proprio per questo non può votare;



- 4 vice presidenti, 3 questori e 8 segretari;
- un ufficio di presidenza (definito Consiglio di presidenza al Senato) del quale fanno parte il presidente dell'Assemblea, che lo presiede, i vice presidenti, i questori e i segretari;
- gruppi parlamentari costituiti in base alle dichiarazioni rese dai singoli senatori o deputati: per la costituzione di un gruppo parlamentare al Senato sono necessari almeno 10 senatori, mentre alla Camera almeno 20 deputati. I deputati o i senatori che non aderiscono ad alcun gruppo sono iscritti automaticamente al cosiddetto “gruppo misto”;
- le giunte (per il regolamento, per le elezioni e per le immunità parlamentari e per la biblioteca al Senato; per il regolamento, per le elezioni, per le autorizzazioni di cui all'art. 68 Cost., alla Camera). Si tratta di organi a carattere permanente le cui funzioni principali risultano dalla loro stessa denominazione. Le giunte sono nominate dal Presidente dell'Assemblea il quale è formalmente libero di seguire i criteri che ritiene preferibili salvo qualche eccezione;
- le commissioni permanenti. Costituite in ogni Camera con competenze legislative, di controllo politico e conoscitive. La ripartizione di senatori e deputati nelle diverse commissioni deve ispirarsi all'esigenza di rispettare, in proporzione, la composizione delle Assemblee. I regolamenti di entrambe le Camere ammettono la possibilità di costituire le commissioni speciali ove ne occorra la necessità.

Esistono commissioni permanenti bicamerali, composte da deputati e senatori, come la commissione per le questioni regionali, la commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza

dei servizi radiotelevisivi, il Comitato bicamerale per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica.

### **3.2.2 Il funzionamento delle Camere**

Sul funzionamento numerose disposizioni si ritrovano nella stessa Costituzione, tuttavia, è molto ampia l'autonomia delle Camere stesse ovviamente espressa attraverso i regolamenti parlamentari.

In quanto organi collegiali, alle Camere, si applicano i principi generali che disciplinano il funzionamento dei collegi.

Il periodo che intercorre fra l'insediamento delle Camere e la loro scadenza (per fine del mandato o per scioglimento anticipato) si denomina legislatura, e la sua durata, per Costituzione, è di 5 anni.

Nell'ambito della legislatura non si parla più di sessioni, periodi di effettivo lavoro delle Assemblee, con eccezione della sessione parlamentare di bilancio, ma esistono solo periodi di seduta delle Camere, peraltro, di notevole durata, cosicché può dirsi che le Camere sono di fatto in attività per tutto il corso della legislatura.

### **3.2.3 Convocazione delle Camere**

La convocazione delle sedute delle Camere spetta sempre al Presidente, che vi procede mediante apposito avviso e con la diramazione dell'ordine del giorno. Le sedute delle Camere possono essere ordinarie o straordinarie.

In via ordinaria (art. 62 Cost.) le Camere riuniscono il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. In via straordinaria, ogni Camera si riunisce per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di 1/3 dei suoi componenti (non ha potere di convocazione il Governo): la convocazione in via straordinaria di una Camera provoca l'automatica convocazione anche dell'altra.

### **3.2.4 Deliberazioni**

Secondo l'art. 64 della Cost. le deliberazioni (e non le sedute) di ciascuna Camera "non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti".

Tanto alla Camera che al Senato, le votazioni possono avvenire a scrutinio palese o a scrutinio segreto e la maggioranza normale prescritta dalla Costituzione per le deliberazioni parlamentari è la maggioranza semplice (50% più uno dei presenti).

Per quanto riguarda la Camera sono considerati validi e presenti solo favorevoli e contrari, e non gli astenuti; mentre il regolamento del Senato afferma che tutti i senatori, siano favorevoli, contrari o astenuti, siano da ritenersi validi e presenti.



### **3.2.5 Programmazione dei lavori delle Camere**

I lavori delle Camere sono organizzati secondo programmi che si articolano su alcuni momenti essenziali tra i quali i contatti fra i Presidenti delle Camere con il Governo e la formazione del programma cui provvede la conferenza dei capigruppo. Se tale programma è adottato all'unanimità dalla conferenza dei presidenti dei gruppi diviene impegnativo dopo la comunicazione all'assemblea e alle commissioni permanenti: l'Assemblea può comunque, al termine di ogni seduta, apportare le necessarie modificazioni all'ordine dei lavori già stabilito.

### **3.2.6 Seduta comune delle Camere**

L'art 55 della Costituzione stabilisce che il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ma aggiunge che il Parlamento può riunirsi anche "in seduta comune dei membri delle due Camere" e deliberare autonomamente. Tale ipotesi è prevista solo nei casi tassativamente previsti dalla Costituzione ed un suo ampliamento sarebbe possibile solo mediante legge costituzionale.

Il presidente, l'ufficio di presidenza, il regolamento e la sede del Parlamento in seduta comune sono quelli della Camera dei deputati.

### **3.3 Sezione III: le funzioni**

#### **3.3.1 La funzione legislativa**

La funzione dello Stato costituzionale che si considera prevalente nell'attività del Parlamento è la funzione legislativa, cioè la deliberazione delle leggi.

La nostra Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, statuendo che la legge in senso formale è risultato della concorde approvazione delle due assemblee parlamentari, caratterizzata da un particolare procedimento formale e da una apposita forma differenziata.

Accanto alla funzione legislativa le Camere hanno anche **poteri di controllo e di indirizzo**.

#### **3.3.2 Caratteristiche delle leggi**

Le leggi sono fonti a competenza residuale, destinate a disciplinare le materie che la Costituzione non ha riservato a se stessa o ad altre fonti.

Altri limiti incontrati dalla legge sono la riserva di legge, che le impone di regolare una data materia, e l'irretroattività, secondo il principio che le leggi ordinarie non sono efficaci rispetto ai casi avvenuti nel periodo a loro precedenti.

Solitamente le leggi presentano caratteri di generalità e astrattezza, tuttavia, possono anche essere l'esatto contrario, ovvero puntuali e concrete: prendono così il nome di provvedimento.

La legge è inoltre caratterizzata dalla cosiddetta "forza legge", che si traduce in:

- idoneità ad abrogare leggi precedenti;
- capacità di resistere all'abrogazione di fonti successive subordinate.

#### **3.3.3 Fase di iniziativa legislativa**

La legge formale ordinaria si pone come la fattispecie conclusiva di un complesso procedimento giuridico articolato nelle fasi instaurativa, preparatoria, costitutiva, integrativa dell'efficacia del provvedimento legislativo.

La **fase instaurativa**: quella che attiva il procedimento, dando l'avvio alle ulteriori procedure necessarie a giungere alla emanazione della legge.

Iniziativa legislativa: la prima fase è la formulazione della legge. Secondo l'art. 71 della Cost. il potere di iniziativa spetta al Governo, a ciascun membro delle Camere, al Popolo, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), a ogni consiglio regionale ed ai Comuni.

Le proposte (o testi) presentati dal Governo sono detti "disegni di legge" (sigla ddl), mentre tutti gli altri vengono chiamate proposte di legge. Quando ci si riferisce alla ipotesi generale di iniziativa legislativa si parla di progetti di legge.

La presentazione dei disegni di legge da parte del Governo dà luogo a un subprocedimento che si articola in 4 momenti:

1. presentazione di uno schema di disegno di legge da parte di uno o più ministri;
2. deliberazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri;
3. autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica alla presentazione del disegno;
4. presentazione a una delle Camere del disegno di legge accompagnato dal decreto presidenziale di autorizzazione.

Nel caso di proposte di legge di iniziativa parlamentare ogni deputato e senatore può presentarne: seguono procedure molto più rapide.

Le proposte di legge di iniziativa popolare devono essere sottoscritte da almeno 50 mila elettori per la Camera dei deputati, accompagnate da una relazione che ne illustri le finalità e le norme.

L'iniziativa di proposte di legge del C.N.E.L. (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) devono riferirsi a questioni di economia e lavoro.

L'iniziativa regionale è prevista dall'art. 121 della Cost. che ne attribuisce l'esercizio ai Consigli regionali: circoscritta a materie di diretto interesse regionale.

L'iniziativa legislativa spetta ai Comuni nel caso di mutamento di circoscrizioni provinciali o istituzione di nuove province nell'ambito della stessa Regione.

La Costituzione stabilisce che l'iniziativa legislativa può essere attribuita anche ad altri organi o enti, purchè ciò avvenga con legge costituzionale.

I progetti di legge possono essere presentati indifferentemente a una delle due Camere, ad eccezione di senatori e deputati che sono vincolati alla camera di appartenenza.



### 3.3.4 Fase istruttoria (o d'esame)

Dopo la presentazione del progetto di legge, si inizia la fase di esame e di eventuale approvazione di esso, che può svolgersi, secondo la Costituzione, con 3 diverse procedure:

- Procedura normale (art. 72 Cost.): composta da 2 fasi: 1. esame da parte di una delle Commissioni permanenti in sede referente (fase preparatoria) e 2. esame e deliberazione da parte della Camera (fase costitutiva); secondo questo schema, una delle Commissioni permanenti, ricevuto il progetto da una delle Camere, lo discute, formula nel caso un testo modificato e riferisce alla Camera. Successivamente, la Camera procede alla discussione del progetto ed a votazione a scrutinio palese che avviene prima articolo per articolo e, poi, sul testo complessivo. In caso di approvazione, la proposta di legge viene trasmessa all'altra Camera mediante messaggio del Presidente e dopo, eventualmente, dalla seconda Camera al Governo, sempre con messaggio, per la promulgazione da parte del Capo dello Stato.
  
- Procedure semplificate:
  - Commissioni in sede deliberante (o in sede legislativa): la Commissione è investita dell'esame del progetto in sede legislativa, procede a votazione prima articolo per articolo e poi con votazione sul testo finale, e si limita a riferire alla Camera. Fino all'approvazione definitiva da parte della Commissione, la Camera ha il potere di "riappropriarsi" del procedimento. Per alcune materie è escluso il procedimento in esame, ma è ammesso solo il procedimento ordinario: si tratta di disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione di ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi (art. 72 Cost.).
  
  - Commissioni in sede redigente: il potere della Commissione è più marcato rispetto al procedimento ordinario, ma meno marcato rispetto alla prima procedura semplificata. Alla Commissione competente è assegnato il potere di formulare gli articoli in un disegno di legge e di approvare gli articoli, riservando alla Camera l'approvazione finale del progetto, o al Senato la votazione finale con sole dichiarazioni di voto. Anche questo procedimento non è ammesso per tutti i disegni di legge.

### 3.3.5 Fase di deliberazione

Ogni progetto di legge, per divenire legge perfetta, deve essere approvato nell'identico testo da entrambe le Camere (bicameralismo perfetto).

In alcuni casi può accadere che il testo di un progetto approvato da una Camera non trovi il consenso dell'altra Camera. Può accadere :

- a) che la seconda Camera non passi all'esame del progetto;
- b) che la seconda Camera respinga il progetto votando il non passaggio agli articoli o bocciandolo nella votazione finale;
- c) che lo modifichi, introducendo "emendamenti" al testo approvato dalla prima Camera. In quest'ultima ipotesi il testo emendato deve tornare alla prima Camera perché questa valuti le modificazioni apportate e le accolga (nel qual caso si è realizzato il consenso sul medesimo testo e il progetto diventa legge), le respinga (e il progetto cade) o introduca ulteriori modificazioni in questo caso il progetto torna alla Camera precedente.

Questi passaggi, chiamati "navette", si concludono con l'accordo delle due Camere sullo stesso testo o con l'abbandono del progetto.

Alla fine della legislatura tutti i progetti di legge giacenti dinanzi alle Camere decadono. Per fare in modo che non decadano anche i progetti prossimi all'approvazione si ricorre al principio della continuità legislativa: la decadenza dei progetti pendenti alla fine della legislatura non è assoluta.

### 3.3.6 Fase di promulgazione

Approvata dalle due Camere nello stesso testo, la legge esiste ed è perfetta. Non è però ancora in grado di spiegare gli effetti che le sono propri.

Il procedimento legislativo si conclude, infatti, con la promulgazione del testo deliberato cui segue la pubblicazione e la *vacatio legis*. Solo dopo il compimento di tali atti e il trascorrere della *vacatio legis* la legge entra in vigore.

La promulgazione è l'atto con il quale il Capo dello Stato attesta solennemente che un certo testo è stato approvato quale legge e ne ordina la pubblicazione e l'osservanza, in qualità di supremo garante della costituzionalità dell'ordinamento.

La promulgazione è atto dovuto, ma il Presidente della Repubblica, qualora non ritenga di procedere alla promulgazione, può rinviare la legge alle Camere, con messaggio motivato,

per chiedere una nuova deliberazione; è il c.d. rinvio presidenziale, unico strumento che ha il Capo dello Stato per intervenire nel procedimento legislativo. Tale atto si inquadra nelle procedure di controllo mediante richiesta di riesame.

Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo: la legge rinviata deve essere riesaminata dalle Camere secondo le procedure consuete, e quindi sottoposta a votazione articolo per articolo.

Le Camere non sono tenute a riesaminare la legge rinviata, e questo è quello che accade spesso per non creare contrasti fra Parlamento e Capo dello Stato.

Qualora la legge sia riapprovata, con o senza le modifiche proposte dal Presidente, essa deve essere promulgata; cioè il Presidente non può opporre ulteriori remore all'esercizio di un atto che diviene obbligatorio.

### 3.3.7 Fase di pubblicazione e di *vacatio legis*

La legge promulgata non entra ancora in vigore, essa infatti deve essere conosciuta dai soggetti cui è destinata e a tal fine ne è prescritta la pubblicazione.

Con l'approvazione delle due Camere la legge è esistente nell'ordinamento parlamentare, con la promulgazione viene ad esistere nell'ambito dell'organizzazione costituzionale, mentre solo con la pubblicazione diventa efficace per l'ordinamento generale dello Stato.

La pubblicazione si effettua subito dopo la promulgazione, ed il testo è inserito nella "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana" e l'annuncio della pubblicazione (e pure il testo) nella "Gazzetta ufficiale della Repubblica". L'entrata in vigore è prevista per il 15° giorno (in genere) dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.



Per questioni di urgenza o di conoscibilità il periodo di *vacatio legis* può essere ridotto o prolungato.

Dopo essere entrata in vigore, la legge è destinata ad essere vigente fino a che non si verifichi una situazione che ne faccia venire meno la vigenza.

Quando la vigenza di una legge sia esplicitamente subordinata alla durata di una particolare situazione, alla scadenza di una data o al verificarsi di un determinato avvenimento si parla di leggi *ad tempus*.

La legge può perdere efficacia anche in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale.

La legge può anche perdere vigenza a seguito di abrogazione esplicita o implicita.

La Costituzione prevede un meccanismo di abrogazione della legge attraverso la partecipazione popolare (principio della sovranità del popolo): referendum abrogativo, cioè un'apposita consultazione popolare per conoscere se una legge, o una sua parte, deve essere abrogata oppure no.

La Costituzione (art. 75) ammette il referendum abrogativo per tutte quelle leggi e quegli atti aventi valore di legge, ad eccezione per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia, di indulto e di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali.

La richiesta per indire il referendum deve provenire da 500.000 elettori o da 5 Consigli regionali.

Per fare in modo che il referendum produca l'abrogazione è necessario: a) che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e b) che la proposta abrogativa abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

Le richieste per il referendum vanno depositate tra il 1° gennaio e il 30 settembre di ciascun anno presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; sull'ammissibilità del referendum decide poi la Corte Costituzionale entro il 20 gennaio con sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio.

Se il giudizio della Corte è nel senso dell'ammissibilità, il Presidente della Repubblica indice con proprio decreto il referendum, fissandone la data in una data compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Se i risultati del referendum sono favorevoli all'abrogazione, il Presidente della Repubblica dichiara, con proprio decreto, l'avvenuta abrogazione del testo legislativo sottoposto a referendum, avviando la pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" e l'abrogazione decorre dal giorno successivo alla pubblicazione.


Qualora, invece, il referendum dia risultato contrario all'abrogazione, ne è data notizia e non può proporsi nuova domanda per sottoporre a referendum lo stesso testo prima di 5 anni.

Egualemente è data notizia sulla “Gazzetta Ufficiale” dell’eventuale invalidità della consultazione per mancata partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto.

**Posizione gerarchica del referendum:** l’opinione prevalente è che la disposizione contenuta nel risultato del referendum è un “frammento di norma”, destinato a saldarsi con quella abrogata. Così resta il problema della peculiare forza giuridica del referendum, cioè se è tale da impedire alle Camere di adottare con legge ordinaria un testo identico o almeno analogo a quello abrogato, frustando così la decisione popolare. Da un punto di vista formale la decisione popolare dovrebbe ritenersi fornita della forza di legge (ordinaria) con la conseguenza che non potrebbe attribuirsi ad essa la capacità di resistenza nei confronti degli atti equiordinati e così, in particolare, nei confronti della legge formale.

La caratteristica del referendum è di essere fonte del tutto atipica e unica: la volontà popolare deve prevalere per un principio organizzativo essenziale del sistema, giuridicamente rilevante e vincolante, e pregiudica le eventuali deliberazioni che le Camere volessero adottare sulla stessa materia.

Si può dire che l’espressione popolare diretta priva, almeno temporaneamente, le Camere dello stesso potere di decidere sull’argomento già deciso dal popolo.



### 3.3.8 La funzione di controllo

Le funzioni di controllo e di indirizzo hanno acquistato, e stanno progressivamente acquistando, un rilievo crescente.

Il controllo di maggior rilevanza è quello che le Camere esercitano nei rapporti con il Governo attraverso i vari aspetti in cui si concreta la constatazione della presenza, o della mancanza, del rapporto fiduciario.

Negli atti e nelle procedure attraverso le quali le Camere concedono o negano la fiducia si riscontra una procedura di controllo il cui momento valutativo si incentra sul dibattito parlamentare e il cui momento sanzionatorio si manifesta nella concessione o nel rifiuto della fiducia, in conformità allo schema generale dei procedimenti organizzatori dei controlli giuridici.

L'attività di controllo delle Camere sul Governo e sulla Pubblica Amministrazione in generale si attua attraverso i seguenti strumenti ispettivi:

- **Interrogazione:** consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camere (o al Senato) documenti o notizie, o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato. L'interrogazione può essere:
  - **a risposta orale**, quindi il Governo risponde durante la seduta stabilita a termini di regolamento e l'interrogante può replicare per dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
  - **a risposta scritta**, quindi il Governo fornisce la risposta entro 20 giorni ed essa è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è annunciata; l'interrogazione è più uno strumento conoscitivo che non ispettivo in senso proprio. Secondo la procedura *question time*, introdotta nel 1983, ogni mercoledì di norma la seduta è dedicata alla discussione di "interrogazioni a risposta immediata", cioè domande al Governo, con limiti di tempo estremamente limitati (1 minuto per l'interrogante, 3 minuti per la risposta del Governo e 2 minuti per la replica dell'interrogante). Va aggiunto che interrogazioni a risposta immediata possono oggi rivolgersi anche in commissione.
- **Interpellanza:** consiste nella domanda, risposta per iscritto, per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica. L'interpellante, nel giorno fissato a termini di regolamento, ha il diritto di svolgere l'interpellanza e, dopo le dichiarazioni del Governo, può esporre le ragioni per le quali sia rimasto o no soddisfatto. Qualora l'interpellante si dichiari insoddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo, può presentare una mozione. L'interpellanza è uno strumento di carattere più

intensamente ispettivo e sindacatorio nei confronti della politica del Governo o dell'attività della Pubblica Amministrazione. Spesso l'interpellanza è infatti usata dall'opposizione.

- **Risoluzione:** può essere presentata sia in Aula che in Commissione, e con essa vengono manifestati orientamenti o definiti indirizzi su specifici argomenti;
- **Mozione:** è un testo che può essere presentato da un presidente di un gruppo o da almeno 10 deputati alla Camera, o almeno 8 senatori al Senato. Essa mira a promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento. Come tale la mozione rientra più fra gli atti di indirizzo che non fra quelli di controllo o di informazione e il suo carattere ispettivo e sindacatorio nei confronti dell'esecutivo è variabile nelle singole situazioni. I regolamenti parlamentari non definiscono la mozione ma risulta evidente che deve esprimere una volontà che l'Assemblea potrà adottare o respingere. La mozione si distingue da interrogazioni e interpellanze per tre aspetti:
  - sulla mozione si apre una discussione generale;
  - sulla mozione possono essere presentati emendamenti;
  - sugli emendamenti eventualmente presentati e poi sul testo complessivo della mozione l'Assemblea si esprime mediante votazione.

L'attività di controllo si manifesta anche nelle **inchieste parlamentari**: la stessa Costituzione (art. 82) disciplina la materia, stabilendo che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione fra i vari gruppi, che procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'attività giudiziaria.

Si possono distinguere fra inchieste conoscitive (o legislative) come per esempio l'inchiesta sulla miseria, sulle condizioni di vita nelle fabbriche, sulla condizione sociale dell'anziano; e inchieste ispettive (o politiche) come per esempio: inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, sulla criminalità in Sardegna.

Entrambe possono essere disposte dalle Camere.

Le commissioni di inchiesta possono essere istituite separatamente da ognuna delle Camere (atto monocamerale) o da entrambe le Camere congiuntamente (detti anche atti bicamerali non legislativi), oppure l'inchiesta può essere deliberata con apposita legge.

A conclusione dei lavori, le Commissioni devono riferire alla Camera da cui sono state nominate, mediante una o più relazioni, a seconda che i risultati dell'inchiesta siano adottati all'unanimità o a maggioranza: sarà poi la Camera ad assumere le decisioni conseguenti.

### **3.3.9 La funzione di indirizzo**

Tale funzione corrisponde alla natura delle Camere in quanto espressive in via diretta della volontà popolare. Appartengono all'attività di indirizzo le mozioni e le risoluzioni, ma possono essere comprese anche le leggi di autorizzazione e di approvazione, che esercitano un'efficacia condizionante non solo per l'attività successiva del Governo, ma anche per quella dello stesso Parlamento che rimane perciò vincolato alla loro osservanza, a meno di non derogarvi in modo espresso.

Sono collegati alle leggi di autorizzazione e di approvazione la legge di bilancio, il principio secondo il quale ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farne fronte e l'obbligo delle Camere di approvare annualmente, oltre al bilancio dello Stato, anche il rendiconto consuntivo presentato dal Governo.

Oltre a questi atti ve ne è un altro che concreta la funzione di indirizzo politico delle Camere: gli ordini del giorno, che possono essere presentati nel corso della discussione di un progetto di legge; tali ordini del giorno contengono indicazioni su problemi specifici e vincolano, sul piano politico, il Governo a comportarsi di conseguenza.

### **3.3.10 Altre funzioni delle camere**

Alle Camere spetta di delegare al Governo l'esercizio della funzione legislativa, deliberare lo stato di guerra (conferendo al Governo i poteri necessari), autorizzare con la legge la ratifica dei principali trattati internazionali.

Le Camere hanno anche il dovere di esaminare le petizioni che i cittadini hanno ad esse rivolte, per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità, e il potere di svolgere, attraverso le commissioni, indagini conoscitive che possono concretarsi in udienze conoscitive.



### 3.3.11 Funzioni del Parlamento in seduta comune

Le sedute “tassativamente previste” dalla Costituzione per il Parlamento in seduta comune sono:

- **di natura elettorale:** spetta infatti al Parlamento eleggere, il Presidente della Repubblica (in questo caso il collegio è integrato da rappresentanti regionali), 1/3 dei componenti del Consiglio superiore della Magistratura, 1/3 dei componenti della Corte Costituzionale, i 45 cittadini che formano l’elenco dal quale verranno estratti a sorte, quando necessario, i 16 giudici aggregati della Corte Costituzionale per i giudici di accusa. In tutti questi casi si vota soltanto, senza che vi sia consentita discussione (collegio elettorale imperfetto);
- **di natura processuale – penale:** il Presidente della Repubblica può essere posto, con deliberazione del Parlamento in seduta comune, in stato di accusa dinanzi alla Corte Costituzionale per i reati previsti dalla Costituzione (art. 90 Cost.);
- **di accertamento:** il Presidente della Repubblica prima di assumere le sue funzioni, deve prestare giuramento dinanzi al Parlamento in seduta comune.

## 4 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

### 4.1 La figura del Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica è la carica più alta del nostro Stato ed è definito dall'art. 87 della Costituzione come il “*Capo dello Stato italiano e rappresentante dell'unità nazionale*”.

Esso costituisce un potere neutro, distinto, indipendente e al di sopra dei tre poteri tipici dello Stato (legislativo, esecutivo, giudiziario) con funzioni di garanzia e di controllo esercitate stabilmente e imparzialmente.

Il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale:

- ✓ posto al vertice del nostro sistema;
- ✓ monocratico;
- ✓ di collegamento fra gli organi costituzionali dello Stato;
- ✓ di garanzia e controllo costituzionale;
- ✓ di rappresentanza dello Stato;
- ✓ di riequilibrio del sistema: in occasione di crisi di funzionamento ha poteri forti e decisivi come lo scioglimento anticipato delle Camere o la scelta del Presidente del Consiglio;
- ✓ *super partes*: cioè al di fuori e al di sopra dei vari poteri dello Stato e delle funzioni che essi rappresentano. Ha il compito di vigilare sul corretto funzionamento dell'intero meccanismo del Paese;
- ✓ in posizione *neutrale* rispetto alla direzione politica del Paese in quanto è riservata allo stesso una partecipazione formale e non funzionale ai poteri dello Stato. Non gli è consentito, infatti, né di determinare l'indirizzo politico generale, né di governare, né di formare le leggi, né comunque di agire come organo attivo dei singoli poteri.

La sede ufficiale del Presidente della Repubblica è in Roma presso il Palazzo del Quirinale.



## **4.2 Vicende della carica**

### **4.2.1 Eleggibilità**

I requisiti per essere eletti alla carica di Presidente della Repubblica sono:

- la cittadinanza italiana;
- l'età non inferiore a cinquant'anni;
- il pieno godimento dei diritti civili e politici.

### **4.2.2 Incompatibilità**

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

### **4.2.3 Nomina**

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione (la Valle d'Aosta designa un solo delegato) nominati dai Consigli regionali in modo che sia assicurata anche la presenza delle minoranze (art. 83 Cost.).

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Entro trenta giorni prima della scadenza del mandato presidenziale o entro quindici giorni in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni, il Presidente della Camera convoca in seduta comune il Parlamento, e i delegati regionali, per eleggere il Capo dello Stato. Se le Camere in questo periodo sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione avviene entro quindici giorni dalla riunione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

L'elezione avviene a scrutinio segreto con la maggioranza rapportata non ai votanti ma al numero dei componenti l'assemblea.

Risulta essere eletto:

- nei primi tre scrutini: chi ha riportato la maggioranza *qualificata* (due terzi) dei voti;
- negli scrutini successivi: chi ha riportato almeno la maggioranza *assoluta* (metà dei voti più uno).

#### **4.2.4 Durata della carica**

Il Presidente della Repubblica rimane in carica **sette anni**, che decorrono dalla data del giuramento (art. 85 comma 1, Cost.).

La scelta di un termine così lungo per la permanenza in carica del Presidente della Repubblica risponde a due ordini di motivi:

- il primo concerne la funzione che il Presidente della Repubblica è chiamato a svolgere nell'assetto istituzionale italiano. Non si tratta, infatti, di una funzione di rappresentanza politica, come avviene per i membri dell'organo legislativo, ma di un ruolo di garanzia che il Presidente è chiamato a svolgere e per il quale non diviene necessaria una ravvicinata manifestazione di volontà del corpo elettorale, contrariamente a quanto accade nell'ordinamento presidenziale degli Stati Uniti dove il Presidente della Repubblica, dotato di notevoli poteri di direzione politica, viene eletto ogni quattro anni e direttamente dal popolo;
- tale periodo, inoltre, è superiore a quello in carica dei componenti delle Camere (cinque anni) per svincolare il Capo dello Stato dalle forze politiche che lo hanno eletto e dunque rinforzare la sua posizione di indipendenza; la maggior durata del mandato presidenziale rispetto a quello parlamentare impedisce, infatti, al Presidente della Repubblica di contare sull'appoggio della maggioranza politica che lo ha eletto per l'intera durata della sua carica e, soprattutto, in caso di una sua eventuale ricandidatura.

Il Presidente della Repubblica alla scadenza del suo mandato può essere rieletto anche immediatamente. Ciò è deducibile dal silenzio della Costituzione sull'argomento che in altri casi, invece, lo vieta espressamente.

#### **4.2.5 Giuramento**

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinnanzi al Parlamento in seduta comune.



#### **4.2.6 Supplenza e Impedimento**

La Costituzione non prevede la carica della vicepresidenza, né la possibilità di delega delle funzioni presidenziali ma prevede l'istituto della *supplenza*.

Nell'ipotesi in cui, a causa di impedimento, il Presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni esse sono esercitate dal Presidente del Senato (art. 86, comma I Cost.).

#### **4.2.7 Cessazione dall'ufficio**

La cessazione dall'Ufficio di Presidente della Repubblica, oltre che per scadenza del settennio, può avvenire per:

- *impedimento permanente*, qualora il Presidente sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni;
- *morte*;
- *dimissioni*;
- *decadenza dalla carica*, per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità (cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici ecc.);
- *destituzione* ad opera della Corte Costituzionale a seguito di condanna per alto tradimento o attentato alla Costituzione.

Alla cessazione della carica il Capo dello Stato diviene automaticamente e di diritto senatore a vita.

## 4.3 Responsabilità del Presidente della Repubblica

### 4.3.1 Responsabilità politica

Il Presidente della Repubblica in quanto potere neutro, posto in posizione *super partes* rispetto agli altri organi costituzionali, non ha responsabilità politica nei confronti di altri, poiché la Costituzione non prevede l'esistenza di alcun organo cui egli debba rendere conto del proprio comportamento e delle proprie scelte politiche che possa esercitare poteri sanzionatori nei suoi confronti.

Il Capo dello Stato, secondo l'art. 90 Cost., *“non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e attentato alla Costituzione”*.

Può considerarsi **alto tradimento** ogni comportamento doloso (ossia volontario) che, offendendo la personalità interna o internazionale dello Stato, costituisca una violazione del dovere di fedeltà alla Repubblica.

Deve intendersi **attentato alla Costituzione** ogni comportamento doloso diretto a sovvertire le istituzioni costituzionali o a violare la Costituzione. In particolare il Codice Penale definisce tale reato come *“un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato”*.

Spetta al Parlamento in seduta comune di mettere in stato d'accusa, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Presidente della Repubblica, qualora ritenga che l'atto da lui compiuto integri il reato di alto tradimento o attentato alla Costituzione; in tal caso il Presidente è sottoposto al giudizio della Corte Costituzionale che, in tale evenienza è integrata, con l'aggiunta di altri 16 membri (giudici aggregati) tratti a sorte da un elenco di cittadini, aventi i requisiti per la eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione.

### 4.3.2 Responsabilità politica per gli Atti del Governo – la “controfirma ministeriale”

La responsabilità delle leggi e dei decreti del Governo che il Presidente promulga viene sempre assunta da un Ministro o dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Lo strumento per mezzo del quale si verifica tale assunzione di responsabilità è costituito dalla controfirma ministeriale prevista dall'art. 89 Cost:

*"Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità".*

Pertanto, ogni atto del Presidente della Repubblica deve essere controfirmato dal ministro proponente (o da quello competente per materia se manca la proposta), il quale ne assume la responsabilità politica.

Inoltre, in base al secondo comma dell'art. 89 Cost.:

*"Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri".*

Si è inteso, in tal modo, coinvolgere anche il Presidente del Consiglio dei ministri nella responsabilità di quegli atti di maggiore rilievo politico, ossia, gli atti aventi valore legislativo e gli altri atti indicati dalla legge.

#### **4.3.3 Responsabilità giuridica**

Al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni, come privato cittadino, il Presidente della Repubblica è giuridicamente responsabile sia civilmente che penalmente.

L'immunità presidenziale si estende, infatti, ai soli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, o ad essi strumentali o accessori, mentre è esclusa in riferimento ad atti che abbiano natura *extrafunzionale*.

In caso di responsabilità penale, però, il Presidente ne risponde solo al termine del suo ufficio e salvo la scadenza dei termini di prescrizione dei reati.

#### **4.4 Le attribuzioni presidenziali**

Gli articoli 87 e 88 della Costituzione, dopo aver indicato le funzioni generali (di Capo dello Stato e di rappresentante dell'unità nazionale) del Presidente della Repubblica, ne elencano i poteri che consentono al Presidente della Repubblica di intervenire nello svolgimento sia della funzione legislativa che esecutiva o giurisdizionale. Gli attribuiscono, inoltre, una posizione particolare grazie alla quale egli è chiamato ad esercitare:

- **poteri di controllo:** il Capo dello Stato può indurre alla riflessione gli organi competenti a decidere in ordine ad una determinata materia, sia sulla legittimità costituzionale sia sull'opportunità politica degli atti da adottare (es. in sede di promulgazione delle leggi egli è tenuto a svolgere un controllo di

costituzionalità e di merito ed ha il potere di rinviare la deliberazione alle Camere per un riesame);

- **poteri di garanzia:** è suo compito vigilare affinché determinati organi (Consiglio superiore della magistratura, Consiglio superiore di difesa), al vertice dei quali egli è posto, non operino al di là dei propri limiti istituzionali;
- **poteri di prerogativa:** come conferire onorificenze, concedere grazie (di carattere discrezionale);
- **poteri di influenza** di invio di messaggi alle Camere (con valore solo politico);
- **poteri di intermediazione politica** che vedono il Capo dello Stato al centro delle vicende politiche in momenti particolarmente critici (es. scioglimento anticipato delle Camere);
- **poteri di copertura degli organi costituzionali** che consentono al Presidente di contribuire al completamento di alcuni organi collegiali per il corretto funzionamento degli stessi (es. nomina di cinque senatori a vita e di cinque giudici della Corte Costituzionale).

Ciò posto, il Presidente della Repubblica quale rappresentante della Nazione (rappresentanza esterna) esplica le seguenti funzioni:

- accredita e riceve i rappresentanti diplomatici
- ratifica i trattati
- dichiara lo stato di guerra
- effettua visite ufficiali all'estero

In ordine all'**esercizio delle funzioni parlamentari** il Capo dello Stato:

1. nomina i senatori a vita (5 senatori)
2. può convocare le Camere in seduta straordinaria
3. indica le elezioni e fissa la prima riunione delle nuove Camere entro 20 giorni dalle elezioni
4. può inviare messaggi alle Camere: il Presidente della Repubblica può segnalare alle Camere le situazioni di particolare urgenza per cui si renda opportuno l'intervento del legislatore. Il messaggio del Presidente della Repubblica, vista la posizione *super partes* dovrebbe limitarsi ad una comunicazione oggettiva delle necessità che interessano il Paese;



5. può sciogliere le Camere o anche una sola di esse, previo parere obbligatorio (ma non vincolante) dei Presidenti delle Camere e semprechè non si trovi negli ultimi sei mesi del suo mandato. Durante questo periodo (semestre bianco) è fatto divieto al Capo dello Stato di esercitare questo potere, salvo che esso coincida in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Con particolare riferimento alla funzione legislativa, egli:

- promulga le leggi, ossia attribuisce efficacia alla legge prodotta dal Parlamento previo controllo della costituzionalità della stessa. Qualora in questa sede il Capo dello Stato riscontri un contrasto della legge con la Costituzione, può prima della promulgazione rinviare con *messaggio motivato* l'atto legislativo alle Camere per un nuovo esame (*potere di veto sospensivo*). Se, però, il Parlamento approva nuovamente lo stesso testo di legge, egli è obbligato promulgarlo;
- emana i Decreti Legge e i Regolamenti;
- indice i Referendum;
- autorizza la presentazione dei disegni di legge del Governo.

In ordine alla **funzione esecutiva** il Presidente della Repubblica:

- conduce le consultazioni per la formazione del governo;
- nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i Ministri;
- accoglie il giuramento del Governo e ne accetta le dimissioni;
- nomina i funzionari dello Stato di grado più elevato;
- ha il comando delle forze armate e presiede il Consiglio supremo di difesa;
- emana gli atti amministrativi da adottarsi con d.p.r.
- conferisce onorificenze;
- può sciogliere i Consigli regionali e rimuovere il Presidente della Giunta;

In ordine all'**esercizio della funzione giurisdizionale**:

- nomina i 5 giudici della Corte costituzionale;
- presiede il Consiglio superiore della Magistratura;
- può concedere la grazia e commutare le pene.

#### **4.5 La concessione della “grazia”**

Il potere di concedere la grazia è del tutto discrezionale ed appartiene esclusivamente al Presidente della Repubblica. Esso consiste in un *atto di clemenza a carattere individuale*, con cui il Capo dello Stato fa venir meno la pena a cui una persona determinata è stata condannata irrevocabilmente. Essa comporta il condono in tutto o in parte della pena.

Si è molto discusso negli ultimi anni sulle caratteristiche dell’atto di concessione della grazia e sui poteri che eventualmente spettino al Ministro di Grazia e Giustizia in merito alla decisione sull’opportunità o meno di concederla.

La Presidenza della Repubblica, a tal proposito, ha sollevato il conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale avverso il Ministro della giustizia.

La Consulta ha risolto il conflitto con la Sentenza n. 200 del 3 maggio 2006 definendolo a favore del potere Presidenziale e stabilendo che la concessione della Grazia è una potestà propria esclusiva del Capo dello Stato il quale ne valuta l’opportunità nel caso specifico, mentre la funzione svolta dal Guardasigilli in tal caso è limitata ad una collaborazione nell’eseguire la necessaria istruttoria senza potere di ingerenza sulla valutazione e sull’opportunità della stessa.

## 5 IL GOVERNO

### 5.1 Premessa

Oltre a produrre le leggi (Parlamento), lo Stato svolge un'attività effettiva e concreta diretta a raggiungere i suoi fini immediati come la cura dei rapporti internazionali, la difesa del territorio, la tutela dell'ordine pubblico e della salute, lo sviluppo economico e così via.

Nel nostro Paese questo compito è svolto dal Governo, organo del potere esecutivo, che esercita la funzione di individuare e tradurre in concreti programmi d'azione l'indirizzo politico espresso prima dal corpo elettorale e successivamente dal Parlamento (funzione esecutivo - amministrativa).

Il Governo è posto al vertice di un complesso di organi centrali e periferici che costituiscono l'apparato amministrativo dello Stato.

La sede del Governo è in Roma presso Palazzo Chigi.



La pubblica amministrazione è divisa in settori detti “*ministeri*”. Al vertice di ogni ministero è posto un organo costituzionale che è il Ministro.

Possono esservi dei settori dell'amministrazione centrale che non sono organizzati in ministero. Gli organi direttivi posti a capo di tali settori assumono il nome di **Ministri senza portafoglio** se entrano a comporre il Consiglio dei ministri e partecipano alla attività di direzione politica del Governo.

Altri settori dell'amministrazione vengono affidati alla direzione di organi che si limitano a svolgere l'attività amministrativa e non entrano a far parte del Consiglio dei ministri. Essi sono chiamati **Commissari straordinari** del Governo.

### 5.1.1 Definizione

Il Governo è un organo:

- ❖ costituzionale, ossia rientra nell'organizzazione costituzionale dello Stato e partecipa alla funzione di direzione politica. Come tale, è un organo insopprimibile e rappresenta un potere dello Stato (potere esecutivo);
- ❖ di parte, poiché esprime la volontà delle forze politiche che costituiscono la maggioranza parlamentare e che lo sostengono mediante la fiducia, per cui nel Governo, a differenza che nel Parlamento, non sono presenti a nessun titolo le “minoranze”.

### 5.1.2 Funzioni

Le funzioni che la Costituzione attribuisce al Governo, sono:

- politiche: in quanto partecipa alla direzione politica del Paese nell'ambito dell'indirizzo segnato dalla maggioranza parlamentare;
- esecutive: in quanto è posto al vertice del potere esecutivo e ai singoli Ministri fanno capo tutti i settori amministrativi dello Stato;
- di controllo: tale funzione viene esercitata sull'attività di tutti gli organi amministrativi;
- legislative: esso, infatti, può emanare norme giuridiche mediante atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi).



### 5.1.3 Composizione

“Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri” (art. 92 cost.).

Il Governo, dunque, è un organo complesso (cioè formato da più organi) composto da più organi individuali (il Presidente del Consiglio ed i singoli Ministri) e da un organo collegiale (il Consiglio dei Ministri).

## 5.2 Analisi degli organi che compongono il Governo

### 5.2.1 Il Consiglio dei Ministri

E' un organo collegiale composto dal Presidente del Consiglio e dai singoli Ministri.

Esso svolge le seguenti funzioni:

- a) *funzione di indirizzo politico e amministrativo del Paese*: determina la politica generale del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa; discute e approva le decisioni prese dal Governo relativamente all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Predispose il programma da presentare al Parlamento.
- b) *Decide sulla politica normativa del Governo*: delibera sulla presentazione dei disegni di legge, sui decreti aventi forza di legge e sui regolamenti governativi.
- c) *Determina e approva gli atti del Governo riguardanti i rapporti con le Regioni*.
- d) *Risolve i contrasti (conflitti di competenza e divergenze politiche) insorti tra i Ministri*.



### 5.2.2 Il Presidente del Consiglio

E' nominato con decreto del Capo dello Stato da egli stesso controfirmato e dura in carica finché il Governo è sorretto dalla fiducia del Parlamento.

Unici *requisiti* richiesti per la sua nomina sono la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti civili e politici, mentre non occorre l'appartenenza alle Camere.

- Attribuzioni: forma il governo, scegliendo i Ministri;
- dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile;
- promuove e coordina l'attività dei Ministri ma non è "gerarchicamente superiore" ai Ministri quindi non può imporre loro ordini e non può revocarli e sostituirli di propria iniziativa;
- pone la questione di fiducia;
- presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa;
- sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione, gli atti aventi forza di legge e i regolamenti governativi per l'emanazione;
- solleva la questione di costituzionalità delle leggi regionali e conflitto di attribuzione contro un altro potere dello Stato o una Regione;
- promuove e coordina l'azione del Governo relativamente alle politiche comunitarie e al rapporto con gli enti locali (Regioni, Province, Comuni);
- presiede la Conferenza Stato-Regioni ed autonomie locali e la Conferenza unificata;
- assume le funzioni ed i compiti conferiti dalla legge ai Ministri senza portafoglio;
- controfirma tutti gli atti del Presidente della Repubblica aventi valore legislativo o per i quali sia intervenuta preventiva delibera del Consiglio dei Ministri, nonché gli atti espressamente indicati dalla legge (in quest'ultimo caso insieme al Ministro proponente).
- le sue dimissioni provocano la caduta del Governo.

### 5.2.3 Responsabilità del Presidente del Consiglio

La responsabilità del Presidente del Consiglio, in quanto tale, può essere:

- **politica:** l'art. 95 comma 1, Cost. stabilisce che il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Si tratta di una responsabilità generale, cioè per tutti gli atti del Governo nel suo complesso, nei confronti delle

Camere. Egli deve rendere conto al Parlamento del proprio atteggiamento politico che deve essere conforme al programma presentato inizialmente e all'indirizzo politico concordato, per i quali ha ottenuto la fiducia.

Tale responsabilità deriva dal *potere di direzione* riconosciuto al Presidente del Consiglio dalla Costituzione. Conseguentemente le dimissioni dello stesso implicano automaticamente le dimissioni di tutti gli altri membri del Governo;

➤ **giuridica:** che si distingue in:

- **civile:** per aver violato dei diritti causando un danno che come qualunque cittadino è tenuto a risarcire;

- **penale:** per *reati propri*, ossia per aver commesso reati nell'esercizio ed in quanto titolare delle sue funzioni, e per i *reati comuni* ossia per aver commesso dei fatti illeciti che possono essere compiuti da chiunque.

#### 5.2.4 I Ministri

I Ministri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Possono essere scelti anche fra i cittadini non appartenenti al Parlamento.

Sono organi costituzionali con funzioni:

- politiche: perché collegialmente collaborano all'attuazione dell'indirizzo politico del Governo;

- amministrative: in quanto sono a capo dei Ministeri, cioè complessi organi centrali dello Stato, ciascuno dei quali dirige un particolare settore della Pubblica Amministrazione.

Es. Ministero degli esteri, dell'interno, dell'istruzione, ecc.

Non sono previste incompatibilità per la carica di Ministro.

Nell'ambito delle funzioni costituzionali dei Ministri rientrano:

- il *diritto di iniziativa legislativa* che si esercita mediante la presentazione al Consiglio dei Ministri dei disegni di legge da sottoporre alle Camere;

- la *controfirma degli atti del Presidente della Repubblica* che essi stessi hanno proposto e di cui si assumono la responsabilità, controfirma che ha natura di atto di controllo;

- il *diritto-dovere di partecipazione alle riunioni* e all'attività del Governo nel suo complesso, attraverso le delibere del Consiglio dei Ministri.

Nell'ambito delle funzioni amministrative dei Ministri rientrano:

- l'emanazione di atti amministrativi di varia natura e di atti di alta amministrazione (cioè di atti che costituiscono il raccordo tra la funzione politica e la funzione amministrativa);
- l'emanazione di regolamenti;
- tutte le attività necessarie per la direzione e l'organizzazione dei rispettivi Dicasteri.

### 5.2.5 I Ministri senza portafoglio

Il numero dei Ministri che compongono il Governo è normalmente superiore al numero di Ministeri previsti dalla legge, ciò perché ogni Consiglio dei Ministri prevede un certo numero variabile di *Ministri senza Portafoglio*.

Con tale espressione si indicano quei Ministri, che non sono a capo di un Dicastero particolare di cui siano responsabili, ma svolgono le funzioni che sono loro delegate dal Presidente del Consiglio e che riguardano un particolare settore della vita pubblica del Paese, per es. Ministro per i rapporti con il Parlamento, Ministro per le pari opportunità, Ministro per la gioventù.

Detti Ministri *non sono organi necessari* del Governo ossia non sono indispensabili per la sua esistenza, ma se sono previsti partecipano a pieno diritto alle riunioni e deliberazioni del Consiglio dei Ministri, dei cui atti sono responsabili collegialmente al pari degli altri Ministri.

### 5.2.6 Responsabilità dei Ministri

I Ministri sono responsabili:

- per gli atti loro propri (formalmente e sostanzialmente);
- per gli atti formalmente del Presidente della Repubblica a cui essi hanno collaborato e che hanno controfirmato (per i quali il Capo dello Stato è politicamente irresponsabile; art. 89 Cost.)
- per gli atti dei loro sottoposti, che possono comunque ricondursi ad un atto di volontà del Ministro.

Analogamente a quanto detto per il Presidente del Consiglio, la responsabilità dei singoli Ministri può essere *politica e giuridica*.

La responsabilità *politica*, a sua volta si distingue in:

- **collegiale**, per gli atti che i Ministri hanno compiuto riuniti nell'organo collegiale di cui fanno parte (Consiglio dei Ministri);
- **individuale**, per gli atti compiuti da ciascun Ministro nell'esercizio del suo ufficio.



Questo tipo di responsabilità, gravante su ciascun Ministro, sussiste sia verso il Parlamento che verso il Presidente del Consiglio che lo ha nominato.

E' a quest'ultimo, infatti, che il Ministro presenta le dimissioni ove ritenga di rinunciare al proprio incarico. Dall'altra parte, ove il Presidente del Consiglio non riponga più fiducia in un Ministro, può invitarlo a dimettersi ma la relativa *sfiducia individuale* deve essere votata ed approvata dal Parlamento.

La responsabilità **giuridico** si distingue in:

- **civile**: se il Ministro ha violato dei diritti causando un danno che, come qualunque cittadino, è tenuto a risarcire;
- **penale**: per reati propri e per i reati comuni.

### 5.2.7 Altri organi non necessari del Governo

Oltre ai Ministri senza portafoglio gli *organi non necessari* del Governo sono:

- a) il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri;
- b) i Sottosegretari di Stato;
- c) i Viceministri.

Essi sono organi non indispensabili per l'esistenza dell'esecutivo ma possono essere previsti per un suo migliore funzionamento.

La carica del Vicepresidente del Consiglio non è prevista dalla Costituzione ed ha una funzione di supplenza in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente.

I Sottosegretari di Stato hanno il compito di coadiuvare i Ministri nell'esercizio delle sue funzioni. Sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei Ministri.

Non hanno competenze proprie ma svolgono attività delegate dal Ministro.

Essi seguono le sorti del Governo e, pertanto, in caso di sfiducia sono tenuti a dimettersi con i membri del Governo stesso.

Ai Sottosegretari può essere attribuita la qualifica di vice Ministro. Non può, però, essere attribuita tale qualifica a più di dieci Sottosegretari. Ai Vice-ministri vengono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali.

## **5.3 Vicende del Governo**

### **5.3.1 Formazione**

Il Governo è nominato dal Presidente della Repubblica il quale nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri (art. 92 cost.).

La procedura di formazione del Governo non è prevista dalla Costituzione ma avviene secondo una prassi ed ha come presupposto la caduta del precedente Esecutivo.

Il Capo dello Stato svolge le consultazioni con gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle due Camere e i rappresentanti delle forze politiche.

In tal modo individuato il nuovo Presidente del Consiglio gli conferisce l'incarico di formare il Governo.

Di norma, l'incarico è conferito al leader della coalizione vincitrice delle elezioni.

L'incaricato consulta a sua volta le forze politiche che intendono sostenerlo e se accetta l'incarico il Presidente della Repubblica lo nomina Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio incaricato presenta la lista dei Ministri e il Presidente della Repubblica procede alla loro nomina.

Il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica nelle mani del Presidente della Repubblica.

Il giuramento costituisce, quindi, il momento nel quale il Governo entra in carica. Entro dieci giorni dalla nomina il Governo deve presentarsi davanti a ciascuna Camera per esporre il proprio programma ed ottenere il voto di fiducia che deve essere motivato e votato per appello nominale, affinché i parlamentari rispondano direttamente di fronte all'elettorato delle loro scelte politiche.

Per "mozione di fiducia" si intende l'atto di gradimento politico con cui il Parlamento aderisce al programma politico del Governo ed è espressione della relazione che si instaura istituzionalmente tra Governo e Camere. Affinché il Governo rimanga in vita è necessario che tale rapporto di fiducia sussista in maniera continua e costante per tutta la durata della legislatura.

Pertanto, nel corso della vita politica di un Governo questo può chiedere la verifica della sussistenza o meno del perdurare del rapporto fiduciario col Parlamento ponendo la c.d. "questione di fiducia" su un proprio disegno di legge, su un articolo o in genere su un proprio atto, con l'avvertenza implicita che in caso di voto contrario il Governo si dimetterà e si aprirà la crisi.

### 5.3.2 Vita del Governo

Il Governo non è un organo a tempo, la sua durata in carica è direttamente legata al permanere del rapporto fiduciario con il Parlamento. Si apre la crisi, dunque, quando il Governo perde la fiducia del Parlamento o espressamente attraverso l'approvazione di una mozione di sfiducia, oppure tacitamente a seguito di un comportamento concludente delle Camere. In tal caso si parla di *crisi parlamentare*.

La **mozione di sfiducia** è l'atto motivato con cui ciascuna Camera revoca la fiducia conferita inizialmente al Governo.

Essa deve essere proposta e firmata da almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera, e deve essere votata per appello nominale. Non può essere messa in discussione prima di tre gg. dalla sua presentazione.

La caduta del Governo può essere determinata anche da una *crisi extraparlamentare* che si ha quando il funzionamento dell'esecutivo si paralizza a causa di un evento esterno alla dinamica parlamentare che ne provoca le dimissioni spontanee (es. morte, grave malattia o dimissioni del Presidente del Consiglio; grave dissenso insorto tra Presidente della Repubblica e Governo; un forte orientamento contrario dell'opinione pubblica).

Apertasi la crisi parlamentare, il Presidente del Consiglio è tenuto a presentare le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica che le accetta con riserva.

Dopo la verifica dell'orientamento di maggioranza delle forze politiche presenti in Parlamento, il Presidente della Repubblica incarica la persona che gli sembra più idonea a formare il nuovo Governo.

L'incaricato esamina le opinioni dei capi gruppo parlamentari e, alla fine di tali preliminari, accetta l'incarico o vi rinuncia. In questa seconda ipotesi il Capo dello Stato può affidare l'incarico ad altra persona o, se gli risulti impossibile trovare un incaricato, può sciogliere il Parlamento ed indire nuove elezioni.

Qualora, invece, l'incaricato riesca a formare un progetto di Governo che possa contare sulla maggioranza politica del Parlamento, il Presidente della Repubblica lo nomina Presidente del Consiglio, dopo aver accettato definitivamente le dimissioni del precedente Presidente, e si da seguito al procedimento di formazione sopra descritto.

### 5.4 Attività del Governo

Il Presidente del Consiglio e i Ministri assumono una duplice veste: di *organi burocratici*, in quanto organi posti gerarchicamente alla sommità del rispettivo Ministero e di *organi di*

*governo*, in quanto organi che, collegialmente (nel Consiglio dei Ministri), concorrono a determinare l'indirizzo politico ed amministrativo del Paese, stabilendo insieme al Parlamento gli scopi che lo Stato si prefigge di perseguire e la strada da percorrere per il raggiungimento di tali fini.

Si tratta di due funzioni strettamente interdipendenti poiché l'attività amministrativa di ogni Ministero deve svolgersi in armonia con la "politica generale del governo".

La funzione amministrativa del Governo si esplica attraverso organi centrali (raggruppati in Ministeri) e organi periferici.

L'attività del Governo si realizza attraverso l'emanazione di *decreti* che costituiscono i tipici atti del potere esecutivo (così come la *legge* è l'atto tipico del Parlamento): decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) e decreti ministeriali (D.M.).

Qualora si tratti di atti normativi ossia decreti legge, decreti legislativi e regolamenti governativi, la loro forma è quella del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.).

Gli atti normativi del Governo si distinguono a seconda che abbiano o non abbiano la stessa efficacia della legge. Così, sono equiparati alla legge (stessa efficacia) i decreti legge e i decreti legislativi, mentre i regolamenti hanno un'efficacia inferiore a quella della legge.

#### **5.4.1 Attività legislativa del Governo**

Il Governo è l'organo a cui la Costituzione affida il potere esecutivo.

Solo eccezionalmente ed a determinate condizioni esso può esercitare la funzione legislativa con l'emanazione di decreti legge e di decreti legislativi (artt. 76 e 77 Cost.):

- I **decreti legge** sono provvedimenti provvisori, con forza di legge, che il Governo può adottare in casi straordinari di necessità e di urgenza. Essi il giorno stesso della loro emanazione (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) devono essere presentati alle Camere per la conversione in legge, che deve avvenire entro 60 gg.. Il decreto legge non convertito nel predetto termine perde efficacia fin dall'inizio ed è da considerarsi come mai esistito. Tuttavia, il Parlamento può regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Il potere del Governo di adottare (di propria iniziativa e sotto la propria responsabilità) questi atti con valore di legge ha un carattere di eccezionalità, poiché di regola il potere di creare le leggi spetta al Parlamento e deve avere come presupposto essenziale una circostanza eccezionale di necessità e di urgenza che impedisca alle Camere di intervenire

tempestivamente attraverso il lungo procedimento di formazione della legge, ad es. una grave calamità naturale;

- I **decreti legislativi** sono provvedimenti con forza di legge adottati dal Governo su delega del Parlamento. L'esecutivo può adottare decreti aventi forza di legge in situazioni di normalità, non di propria iniziativa, ma su delega del Parlamento che attraverso la c.d. "legge delega" conferisce allo stesso la funzione di legiferare su un determinato argomento o materia, dettando le linee guida da seguire per l'emanazione di tale atto normativo. In particolare la legge delega stabilisce i limiti inderogabili che il Governo deve rispettare che sono più precisamente: 1) i principi e criteri a cui il Governo si deve uniformare nel caso specifico; 2) il limite di tempo entro il quale il decreto deve essere emanato; 3) l'oggetto del decreto legislativo da emanare. Di regola il Parlamento ricorre alla delega nei casi in cui la materia da disciplinare sia molto complessa e richieda conoscenze particolarmente tecniche. Il Governo, infatti, può avvalersi di organi consultivi tecnici. Un esempio di quanto sopra è dato dal D.lgs. n. 81/2008 che disciplina la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- I **regolamenti governativi** sono atti normativi emanati dal Governo con un valore inferiore a quello della legge. Ciò significa che non possono modificare o essere in contrasto con la legge o un atto avente forza di legge e solitamente contengono regole di attuazione nei dettagli del contenuto generale di una legge.

## 6 LA MAGISTRATURA

### 6.1 Sezione I: principi generali. L'indipendenza dei giudici e dell'ordine giudiziario

La Magistratura è un insieme di organi che esercitano la funzione giurisdizionale (potere giudiziario) in modo autonomo e indipendente dagli altri poteri dello Stato (potere legislativo ed esecutivo): per adempiere il mandato che esercita in nome del popolo.

In passato si è sempre cercato di riconoscere alla magistratura la garanzia della corretta applicazione del diritto oggettivo alle situazioni concrete.



Funzione giurisdizionale: consiste nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto oggettivo (cioè delle regole generali) al caso concreto, da parte di un organo terzo rispetto al conflitto e di solito in seguito a impulso di parte.

La funzione giurisdizionale è la funzione esercitata di regola dai magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, ai sensi dell'art. 102 Cost.

La funzione giurisdizionale, propria del giudice, è una delle funzioni fondamentali dello Stato (le altre sono la funzione legislativa, svolta dal Parlamento, e quella amministrativa, svolta dalla Pubblica Amministrazione).

Con il termine funzione giurisdizionale ci si riferisce a tutte le attività dei giudici.

L'insieme dei giudici togati (cioè i magistrati di carriera) costituiscono la magistratura e il loro potere si chiama potere giudiziario.

Indipendenza dei giudici: l'indipendenza dei giudici è un principio disciplinato ampiamente dalla Costituzione: “i giudici sono soggetti soltanto alla legge” art. 101, 2° comma; “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” art. 104, 1° comma; “spettano al Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati” (art. 105).

Appare evidente l'intendimento del costituente di tutelare sia l'indipendenza funzionale sia quella organizzativa (intesa come autogoverno) dell'ordine giudiziario.

L'indipendenza funzionale dei giudici consiste nella possibilità di giudicare senza altra soggezione che non sia la soggezione alla legge ( "i giudici sono soggetti soltanto alla legge").



È escluso che il magistrato possa subire pressioni o influenze dirette ad incidere sul suo giudizio, alterando la volontà della legge. Egli infatti nell'applicare la legge deve attribuire il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dato dall'intenzione del legislatore.

La dipendenza del giudice dalla legge, che deve applicare per quello che è e per quello che vuol dire, è senza riserve, ma è anche l'unica; per legge si intende il diritto oggettivo, quale che ne sia la fonte di produzione.

L'indipendenza organizzativa della magistratura è la tutela del giudice fuori dal giudizio.

A ciò mira l'autonomia e l'autogoverno del potere giudiziario art. 104 Cost.: "la Magistratura costituisce un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere". L'art. 107 Cost. afferma che i giudici sono inamovibili, se non con il proprio consenso o con decisione del CSM adottata per gravi motivi o per iniziativa dello stesso giudice. I giudici tra loro non si differenziano per posizione (non esistono gerarchie) ma unicamente per funzioni.

Il Consiglio superiore della magistratura: assicura il collegamento tra potere giudiziario e altri poteri dello Stato. Il CSM si compone di tre membri di diritto (il Presidente della Repubblica che presiede il CSM, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione) e da 30 membri elettivi (20 sono eletti dai magistrati ordinari e 10 dal Parlamento in seduta comune), dall'art. 104 Cost.

La Costituzione inoltre detta altre norme in materia di composizione e funzionamento del CSM:

- il presidente del CSM è il Presidente della Repubblica;

- il vicepresidente è eletto fra 10 componenti di nomina parlamentare (designati dal Parlamento);
- i membri elettivi del Consiglio durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili;
- tali membri, durante la carica, non possono essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Tuttavia la Costituzione nulla dice riguardo al numero dei componenti elettivi il CSM rinviando, implicitamente, alle leggi ordinarie.

Spettano al CSM le assunzioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati (art. 105 Cost.).

Sempre al CSM spetta designare professori universitari in materie giuridiche e gli avvocati con almeno 15 anni di esercizio (art. 106 Cost.).

Il CSM può fare inoltre proposte al Ministro di grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; il CSM può dare pareri al ministro sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto attinente alle predette materie.

Appare dunque chiara la competenza del CSM in tutte le materie attinenti allo stato giuridico dei magistrati e al governo dell'ordine giudiziario, in modo da essere considerato organo di autogoverno della magistratura, capace di realizzare l'indipendenza organizzativa di cui essa necessita.

Nell'ambito del CSM sono costituite, all'inizio di ogni anno, commissioni aventi il compito di riferire al Consiglio, nonché la Commissione speciale competente a formulare le proposte per il conferimento degli uffici direttivi.

Di grande importanza è la sezione disciplinare del CSM, competente a conoscere dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti (in parità prevale il voto del presidente) e si traducono in D.P.R. o decreti del ministro per la grazia e la giustizia; i componenti del CSM "non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni e concernenti l'oggetto della discussione".

Contro i provvedimenti del CSM la legge ammette il ricorso al giudice amministrativo per motivi di legittimità, mentre contro i provvedimenti in materia disciplinare è ammesso ricorso, che ha effetto sospensivo, alle sezioni unite della Corte di Cassazione.



### **6.1.1 Posizione costituzionale del CSM**

Sono considerati costituzionali quegli organi che sono elementi essenziali della struttura del regime politico di uno Stato e la loro mancanza modifica la struttura o il regime dello stesso Stato.

Di conseguenza il CSM non è un organo costituzionale ma un organo a rilevanza costituzionale.

### **6.1.2 Posizione del CSM nell'organizzazione complessiva del potere giudiziario**

Il potere giudiziario è munito di due organi: la Corte di cassazione e il CSM. Nell'ambito del potere giudiziario ogni organo è nello stesso tempo potere essendo competente ad esprimere la volontà del potere giudiziario in modo potenzialmente definitivo.

### **6.1.3 Giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale**

La Costituzione detta altri importanti principi in materia di ordinamento giurisdizionale e di esercizio della funzione giurisdizionale. La giurisdizione può essere ordinaria o speciale.

Anzitutto, è regola generale che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario: criterio dell'unicità di giurisdizione, ispirata alla necessaria garanzia di obiettività del giudizio impedendo, di norma, la costituzione di giudici speciali o di giudici straordinari (principio che può subire eccezioni in riferimento a situazioni particolari: come l'istituzione di sezioni agrarie e i tribunali per minorenni) (art. 102, 2° comma).

Ancora, la Costituzione prevede espressamente la permanenza del Consiglio di Stato e di altri organi di giustizia amministrativa della Corte dei conti e dei tribunali militari.

**Giurisdizione ordinaria:** si suddivide a sua volta in civile e penale. La giurisdizione civile agisce nelle controversie tra privati, o tra privati e la P.A., per difendere i diritti soggettivi. La giurisdizione penale ha il compito di reprimere i reati e a difendere la collettività, assegnando pene a coloro che i giudici ritengono colpevoli di non aver rispettato le leggi.

**Giurisdizione speciale:** esercitano la loro funzione in settori particolari e anche i giudici che la compongono sono sottoposti a regole diverse da quelle dei giudici ordinari. La giurisdizione amministrativa si occupa delle controversie fra privati e la P.A. per la tutela degli interessi legittimi. La giurisdizione contabile viene esercitata dalla Corte dei conti, che si occupa di controllare in quale modo viene speso il denaro pubblico e di chiedere il risarcimento da quegli amministratori che ne hanno fatto cattivo uso. La giurisdizione

militare ha competenza per i reati commessi da militari sia in tempo di pace sia in guerra, e per quelli dei civili commessi in tempo di guerra. Infine sulle controversie tra fisco e contribuenti sono chiamate a giudicare le Commissioni tributarie, mentre in merito al demanio idrico sono competenti i tribunali della acque.

**Responsabilità civile dei giudici:** può agire in giudizio chiunque abbia “subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni, o per diniego di giustizia”.

L’azione si propone contro lo Stato e mira ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non che derivino da privazione della libertà personale.

Solo successivamente, entro 1 anno dall’effettuato risarcimento, lo Stato esercita l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato per una somma che, ad eccezione per i casi di dolo, non può superare 1/3 di un annualità dello stipendio percepito da un magistrato.

Al fine di evitare richieste infondate o eccessive la legge prevede un preventivo esame di ammissibilità della domanda assegnato allo stesso tribunale che dovrà pronunciarsi sul merito.

## **6.2 Sezione II : la Magistratura ordinaria**

### **6.2.1 La giurisdizione ordinaria**

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. Per converso, ai giudici ordinari spetta il potere giurisdizionale nella sua generalità, con la sola esclusione delle materie e delle situazioni attribuite per legge a giudici speciali o a sezioni specializzate.

La magistratura ordinaria è disciplinata dall’ordinamento giudiziario che va adottato con legge (art. 108 Cost.): riserva assoluta di legge statale.

In base al vigente ordinamento giudiziario, la giustizia, nelle materie civile e penale, è amministrata dal Tribunale ordinario, dalla Corte di appello, dalla Corte d’assise e dalla Corte di Cassazione.

La sede della Suprema Corte di Cassazione è presso il “Palazzaccio” in Roma.



I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni (art. 107 Cost.).

Ogni processo può svolgersi al massimo in 3 gradi, quindi una controversia può essere decisa non da un solo giudice, ma da più giudici in tempi diversi. Infatti, se una o più parti non sono soddisfatte della decisione di primo grado possono rivolgersi a un altro giudice.

Nel giudizio di primo grado la questione viene esaminata per la prima volta e viene emessa una sentenza o un altro provvedimento da parte del giudice competente.


Nel giudizio di secondo grado, detto di appello, la questione viene riesaminata da un giudice diverso, che emetterà a sua volta una sentenza o un altro provvedimento; questo secondo giudizio può annullare gli effetti del primo, modificandoli, oppure può confermarli. Naturalmente, se le parti sono soddisfatte del giudizio di primo grado, si asterranno dal fare domanda di giudizio di secondo grado.

Il giudizio di terzo grado, detto di cassazione, ha lo scopo, in qualche caso, di riesaminare la sentenza d'appello. Il giudizio di cassazione è il più elevato e l'ultimo dei gradi del processo. L'organo competente è la Corte di Cassazione, unico giudice sia per i processi di giurisdizione ordinaria sia per quelli di giurisdizione speciale (a differenza del giudizio d'appello, pronunciato da giudici diversi a seconda della materia della controversia). La Corte di cassazione ha sede a Roma e i magistrati che la compongono sono quelli di grado più elevato nella carriera di giudice.

La Corte giudica in terzo grado solo quando una delle parti sostiene che nel giudizio precedente vi è stata una violazione di legge. Il giudizio della cassazione è quindi un giudizio sulla legittimità: essa infatti non tiene conto di come si sono svolti i fatti (o il reato) che hanno dato occasione al processo, ma controlla che nel giudicare sia stato rispettato il diritto: non è quindi un giudizio sul fatto (che sarebbe un giudizio di merito), ma sulla forma, cioè appunto un giudizio di legittimità. Solo la Corte di Cassazione può dare questo tipo di giudizio, quelli di primo e di secondo sono invece giudizi di merito.

In sede civile i magistrati giudicanti sono il Tribunale, la Corte d'appello e la Corte di Cassazione.

Le sentenze dei giudici di primo grado possono essere impugnate con appello (principio del doppio grado di giurisdizione). Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione per ottenere che vengano cassate (cioè annullate con o senza rinvio).



La Corte di Cassazione è giudice di legittimità e non di merito, quindi può essere investita solo per questioni di diritto. In sede penale i magistrati giudicanti il Tribunale, il Tribunale per i minorenni, la Corte d'assise, d'appello e la Corte di Cassazione, secondo le norme del codice di procedura penale.

Anche in sede penale vige il principio del doppio grado di giurisdizione, cioè è prevista la possibilità di impugnazione della sentenza di primo grado.

L'appello contro le sentenze del giudice di pace, del pretore, del tribunale, del tribunale per i minorenni, della Corte d'assise si propone rispettivamente dinanzi al tribunale, alla Corte d'appello, alle sezione di Corte d'appello per i minorenni, alla Corte d'assise d'appello.

Possono essere impugnati dinanzi alla Corte di cassazione i provvedimenti penali non soggetti di per se stessi ad appello o pronunciati in grado d'appello per motivi di diritto.

### **6.2.2 Il Pubblico ministero**

Esso è un altro organo previsto dall'ordinamento giudiziario che si affianca al giudice: alle dipendenze del procuratore capo si trovano i sostituti procuratori.

Il p.m. assume diverse denominazioni a seconda del giudice presso il quale esercita le sue funzioni, come ad es.: pubblico ministero, procuratore della Repubblica, procuratore generale presso la Corte d'appello o presso la Corte di cassazione.

L'ordinamento giudiziario conferisce al p.m. una serie di attribuzioni dirette, fra l'altro, ad assicurare l'osservanza delle leggi, la pronta e regolare amministrazione della giustizia, la repressione dei reati, l'esecuzione dei giudicati.

In materia civile, il p.m. esercita l'azione civile e interviene nei processi, nei casi stabiliti dalla legge (in particolare nei processi riguardanti lo stato delle persone, nei processi di cassazione, ecc...); in materia penale, il p.m. è obbligato, secondo l'art. 112 Cost., ad esercitare l'azione penale ed interviene a tutte le udienze penali delle corti, dei tribunali e delle preture.

Il p.m. ha carattere del tutto "neutrale" ed è estraneo all'apparato amministrativo: la sua funzione non può essere considerata giurisdizionale (non spetta al p.m. giudicare) ma non può essere nemmeno considerata di parte, essendo finalizzata all'interesse generale e al rispetto della legge.

### **6.2.3 Il giudice naturale precostituito per legge**

Nessuno, secondo Costituzione, può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge; la precostituzione del giudice, non in quanto persona fisica, ma in quanto organo, comporta la previa determinazione di competenze realizzabili in futuro e non già, a posteriori, in relazione a una controversia già insorta. Non un giudice qualsiasi è competente a giudicare la fattispecie ma solo il "giudice naturale".

### **6.2.4 Garanzie costituzionali del processo**

La Costituzione fissa alcuni principi in materia processuale: ognuno può agire in giudizio per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi; art.113: "contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa.

Tale tutela non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.”

L’art. 24, 2° comma, recita: “La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”.

La Costituzione prevede che siano assicurati, ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ogni giurisdizione”, inoltre, “è affidato alla legge il compito di determinare le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”.

### **6.2.5 Garanzie del processo penale**

Alcuni principi fissati dalla Costituzione:

- nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso (irretroattività della legge penale e riserva assoluta di legge - art. 25).
- personalità della responsabilità penale, presunzione di non colpevolezza dell’imputato fino alla condanna definitiva (art. 27);
- principi relativi alle finalità e all’entità delle pene.

L’art. 111 Cost. contiene 2 disposizioni relative all’obbligo dei provvedimenti giurisdizionali e alla possibilità di ricorso in Cassazione contro tutte le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale. Tanto nel processo civile quanto in quello penale i provvedimenti dei giudici possono assumere la forma del decreto (da non motivare), dell’ordinanza o della sentenza (entrambe da motivare).

Il ricorso in Cassazione per violazione di legge è sempre ammesso contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali e mira ad evitare la possibilità di escludere il ricorso in Cassazione per particolari materie o limitandolo a particolari vizi di legittimità.

### **6.3 Sezione III: i giudici speciali**

I principi fondamentali che risultano dalla Costituzione in ambito di giudici speciali sono:

a) la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, secondo l’art. 102, ed è vietata l’istituzione di giudici straordinari (creati appositamente per una controversia) o speciali (che si occupano solo di alcune materie), consentendosi soltanto l’istituzione di sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari;

- b) revisione, e quindi sopravvivenza, dei giudici speciali di giurisdizione esistenti (ed è dunque un'eccezione al principio a);
- c) mantenimento delle funzioni giurisdizionali di alcuni giudici speciali quali il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e i tribunali militari;
- d) istituzione, nelle Regioni, con legge statale, di organi di giustizia amministrativa di primo grado;
- e) la garanzia, da stabilirsi con legge, dell'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali.

### **6.3.1 La giustizia amministrativa**

I giudici speciali che assumono maggior importanza nel nostro ordinamento, sia per l'ampiezza della competenza, sia per l'entità delle pronunce, sono i giudici amministrativi.

Nel diritto pubblico, e in particolare nei rapporti tra privato e P.A., le posizioni giuridicamente tutelate non assumono soltanto la configurazione di diritti soggettivi, come nel diritto privato. Accanto a questi si pongono nel nostro vigente ordinamento anche gli interessi legittimi, nella doppia configurazione di interessi occasionalmente protetti e di diritti affievoliti, mentre gli stessi interessi semplici possono acquistare qualche rilievo nella misura in cui investono il merito dell'attività amministrativa.

### **6.3.2 Le posizioni giuridiche soggettive tutelate**

Si distingue tra:

- a) diritto soggettivo: sorge quando la legge attribuisce ad un soggetto un potere per la tutela primaria e diretta del proprio interesse.
- b) interesse legittimo (o interesse occasionalmente protetto): si ha quando il comportamento della Pubblica Amministrazione incide su una posizione giuridica che si trovi in una particolare relazione con la situazione di interesse generale, sicché ne scaturisce una protezione per l'interesse particolare altrimenti impossibile. (ad es. in caso di concorso pubblico l'interesse legittimo sarà di colui che è stato escluso a partecipare e che si trova perciò in una posizione soggettiva attiva qualificata).
- c) diritto affievolito: si ha quando un diritto soggettivo si estingue a causa dell'esercizio dei poteri dell'autorità amministrativa. Il diritto soggettivo è dunque subordinato alla sua compatibilità con l'interesse pubblico. In caso di incompatibilità, il diritto perde la sua

rilevanza e appunto si affievolisce, riducendosi a mero interesse legittimo. L'esempio più comune è l'espropriazione per pubblica utilità: lo stesso diritto di proprietà si affievolisce, e la proprietà del bene espropriato viene trasferita ad altro soggetto.

L'art. 113 Cost., ricordato con l'art. 24, costituisce la disposizione fondamentale in riferimento al sistema di giustizia amministrativa vigente.

Questo articolo fissa 3 principi:

- a) la possibilità di ricorrere ai giudici ordinari o speciali, contro gli atti della Pubblica Amministrazione per la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi;
- b) l'impossibilità di escludere o limitare tale tutela giurisdizionale a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti;
- c) la possibilità di indicare con la legge gli organi giurisdizionali competenti ad annullare atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

### **6.3.3 I Tribunali Amministrativi Regionali (TAR)**

I TAR, previsti dall'art. 125 Cost., sono "organi di giustizia amministrativa di primo grado", composti da un presidente e da almeno 5 magistrati amministrativi regionali: le loro circoscrizioni sono regionali ma possono essere istituite sezioni staccate. Il TAR decide su vari tipi di ricorso e sulla violazione di interessi; la sua giurisdizione è di regola di legittimità. Il termine per presentare ricorso al TAR è di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto da parte dell'interessato e le sentenze, con le quali si conclude il procedimento dinanzi al TAR, sono impugnabili mediante ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, da proporre entro 60 giorni dalla sentenza.

### **6.3.4 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale**

L'art. 100 Cost. precisa che il Consiglio di Stato è organo oltre che di consulenza giuridico-amministrativa anche di tutela della giustizia nell'amministrazione.

Anche il Consiglio di Stato ha una competenza generale di legittimità e una competenza particolare di merito. Nella grande maggioranza dei casi, il C.di S. decide sulla controversia annullando la decisione impugnata o respingendo il ricorso contro di essa. Contro le decisioni pronunziate dal C.di S. sono ammessi soltanto il ricorso per revocazione in alcuni casi e il ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.



### **6.3.5 Il Consiglio di Presidenza della giurisdizione amministrativa**

Il Consiglio di Presidenza è un organismo che si configura organo di autogoverno della magistratura

amministrativa. Esso è composto da 13 membri effettivi: il Presidente del Consiglio di Stato, dai 2 presidenti di Sezione del Consiglio di Stato più anziani nella qualifica, in servizio presso il Consiglio di Stato, da 4 magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e da 6 magistrati in servizio presso i TAR.

Le sue attribuzioni sono dirette all'organizzazione dell'attività dei giudici amministrativi e a garantire l'indipendenza organizzativa della magistratura amministrativa. Il Consiglio delibera sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati del consiglio di stato e dei TAR. Esso inoltre delibera sui provvedimenti disciplinari riguardanti tali magistrati.

### **6.3.6 La competenza giurisdizionale della Corte dei conti**

La Corte dei conti è un giudice speciale amministrativo con competenza particolare; è un organo a competenza mista.

La Corte dei conti si compone come organo giurisdizionale di sezioni centrali e sezioni regionali. Le sezioni centrali (o giurisdizionali) hanno competenza in materia di responsabilità contabile e in materia pensionistica.

Le sezioni regionali giudicano in materia di contabilità pubblica e contro le loro sentenze è ammesso ricorso, entro 60 giorni, alle sezioni giurisdizionali centrali.

La Corte dei conti può decidere a Sezioni riunite sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima rimesse al giudizio delle Sezioni giurisdizionali centrali o regionali o a richiesta del procuratore regionale.

### **6.3.7 Le Commissioni tributarie**

Le Commissioni tributarie possono essere annoverate tra i giudici speciali amministrativi oggi esistenti. Con il d.lgs. n. 545/1992 si sono costituite commissioni provinciali e commissioni regionali. Contro la sentenza della commissione regionale può essere proposto ricorso per cassazione.

Le Commissioni tributarie sono nominate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

I presidenti delle Commissioni sono nominati fra magistrati anche a riposo mentre i componenti (almeno 5 per sezione, compreso il vicepresidente) vengono tratti da elenchi formati da persone che per gli uffici ricoperti o per le attività professionali svolte presentino una adeguata preparazione.

I componenti delle Commissioni tributarie durano in carica nella stessa Commissione non oltre 9 anni e, prima di assumere le funzioni, debbono prestare giuramento.

Le Commissioni tributarie sono competenti a giudicare sulle controversie concernenti le imposte sui redditi, l'IVA, l'imposta di registro, l'imposta sulle successioni e donazioni, le imposte ipotecaria e catastale, l'imposta sulle assicurazioni, i tributi comunali nonché negli altri casi previsti dalla legge.

#### **6.3.8 Tribunali delle acque pubbliche**

I Tribunali delle acque pubbliche rientrano nella giustizia amministrativa come organi giurisdizionali aventi competenza sulle controversie in materia di acque pubbliche e precisamente di acque del demanio idrico statale. Nonostante la definizione tali tribunali sono Sezioni specializzate della Corte di appello presso la quale sono istituiti.

#### **6.4 La giustizia penale militare**

I giudici speciali istituiti nell'ambito della giurisdizione penale militare sono i tribunali militari, che in tempo di pace, come afferma l'art. 103 Cost., hanno giurisdizione per i reati militari commessi da

appartenenti alle Forze Armate, mentre in tempo di guerra la competenza, ovviamente più vasta, viene rimessa alla legge. Per reato militare si intende qualunque violazione della legge penale militare o quella fattispecie criminosa nella quale si realizzi concorso di lesione della legge penale comune e della legge penale militare.

I Tribunali militari, in numero di 8, sono giudici di primo grado; quando vi sia concorso nel reato di

militari e civili, è competente per tutti i procedimenti l'autorità giudiziaria ordinaria.

La Corte militare d'appello: giudica sull'appello proposto avverso (cioè contro) tutti i provvedimenti emessi dai Tribunali militari. Contro i provvedimenti dei giudici militari è ammesso ricorso per cassazione secondo le norme del codice di procedura penale.

## 7 LA CORTE COSTITUZIONALE

### 7.1 Sezione I: la giustizia costituzionale in generale

Il problema della *giustizia costituzionale*, intesa come possibilità di sindacare le leggi ordinarie per preteso contrasto con la Costituzione, sorge, prevalentemente, in presenza di Costituzioni rigide e si pone come garanzia di tale rigidità.

Si parla di sindacato diffuso di costituzionalità quando ogni giudice, all'atto di applicare una legge, può, e deve, accertarne la conformità alla Costituzione, disapplicandola in caso di difformità. Il giudice non annulla, non potendo, la norma ritenuta incostituzionale, ma si limita a non applicarla: è il caso degli U.S.A. La norma disapplicata però resta in vigore potendo essere annullata solo dall'organo legislativo. I vantaggi sono legati ad una più diretta e immediata possibilità di controllo di costituzionalità delle leggi ordinarie, tuttavia questo sistema può consentire ai giudici ordinari un'ingerenza nel merito delle scelte legislative delle Assemblee ("governo dei giudici").

Sistema opposto al precedente, il sindacato accentrato di costituzionalità si realizza quando la competenza a valutare la conformità alla Costituzione delle leggi è attribuita a un solo organo. Può distinguersi a seconda che l'organo sia di natura prevalentemente politica, o di natura prevalentemente giurisdizionale. La soluzione adottata dalla Costituzione italiana per una magistratura speciale denominata Corte Costituzionale si avvicina maggiormente a quest'ultimo modello.

### 7.2 Sezione II: posizione e struttura della Corte Costituzionale

L'art. 137 Cost. riserva alla *legge costituzionale* di stabilire le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, nonché le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte, mentre le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte sono stabilite con *legge ordinaria*.

***La composizione della Corte Costituzionale:*** la composizione della Corte Costituzionale è disciplinata anzitutto dall'art. 135 Cost.

I giudici della Corte sono quindici e sono nominati, in ordine successivo: dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa (1/3), dal Parlamento in seduta comune (1/3), dal Presidente della Repubblica (1/3). Tali giudici sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, tra i professori ordinari di università in

materie giuridiche e tra gli avvocati dopo 20 anni di esercizio, e durano in carica 9 anni. Viene esclusa l'ipotesi della proroga dei poteri con l'eccezione del caso di scadenza di un giudice durante un processo penale costituzionale: il giudice resta in carica limitatamente allo svolgimento di quel processo e fino alla sua conclusione. I giudici non possono essere nuovamente nominati, scaduti i 9 anni.

Per i soli giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica è prevista una composizione allargata della Corte Costituzionale: accanto ai quindici giudici ordinari intervengono altri sedici giudici "aggregati", di origine più accentuatamente politica, tratti a sorte da un elenco, compilato dal Parlamento, di 45 cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore (40 anni).

Sostanzialmente i giudici non possono assumere o conservare altri impieghi lavorativi, possono iscriversi a partiti politici ma non esercitare l'attività di partito e godono dell'immunità accordata ai membri della Camera (senza autorizzazione della C. Cost., non possono essere arrestati, perquisiti, ecc.. e godono di una cospicua retribuzione). I giudici costituzionali inoltre non sono sindacabili né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni; non possono essere rimossi né sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni.

Infine va ricordato che un giudice che per 6 mesi non eserciti le sue funzioni decade dalla carica.

**Organizzazione interna della Corte Costituzionale:** il Presidente della Corte Costituzionale, che dura in carica 3 anni, è eletto tra i suoi componenti; nel caso nessuno riporti la maggioranza si procede a una seconda votazione, ed eventualmente a ballottaggio.

Subito dopo l'elezione, il Presidente designa un giudice che assume il ruolo di vice presidente, destinato a sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento. E' prevista inoltre la costituzione di un ufficio di presidenza composto del presidente, del vice presidente e di 4 giudici, eletti per 2 anni dalla Corte a scrutinio segreto.

La Corte Costituzionale ha sede a Roma nel Palazzo della Consulta. La destinazione di tale Palazzo, compresi gli accessori, le pertinenze e gli arredi, a sede permanente della Corte, costituisce un'ulteriore garanzia in favore dell'indipendenza e dell'autonomia della Corte.



### **7.3 Sezione III: le funzioni della Corte Costituzionale**

Nel nostro ordinamento la Corte Costituzionale è organo di garanzia e, in quanto tale, esercita un'importante funzione di controllo. Secondo l'art. 134 Cost., la Corte ha la competenza a giudicare:

- 1) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
- 2) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
- 3) sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione;
- 4) sull'ammissibilità rispetto all'art. 75 Cost. delle richieste di referendum abrogativi.

#### **7.3.1 Il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi**

**Atti assoggettabili al giudizio della Corte:** la competenza di maggior rilievo della Corte Costituzionale è quella di giudicare la costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

Gli atti che possono essere sottoposti al giudizio della Corte sono, anzitutto, le leggi dello Stato e quelle delle Regioni; in secondo luogo gli atti aventi forza di legge dello Stato (ma non delle Regioni); in terzo luogo le leggi delle Province autonome di Trento e Bolzano.

In quanto "atti", può escludersi l'impugnabilità di norme consuetudinarie, in quanto "aventi forza di

legge", può escludersi la competenza della Corte su atti normativi di grado secondario, che spetta invece al giudice ordinario o al giudice amministrativo.

Tra gli atti dello Stato aventi forza di legge, possono essere compresi i decreti presidenziali di attuazione degli statuti regionali speciali, che rientrano nei decreti legislativi, gli atti adottati dal Governo dotato dal Parlamento di potestà legislativa, gli atti normativi e il risultato del referendum abrogativo.

Per quanto riguarda gli atti legislativi regionali, possono sicuramente essere impugnate le leggi regionali, mentre qualche dubbio rimane per gli statuti regionali. Sono da escludere invece gli atti regionali con forza di legge analoghi ai decreti legge o ai decreti legislativi statali, per il fatto che al Consiglio regionale spetta la potestà legislativa, senza possibilità di deleghe o di eccezioni.

**Forza legge:** secondo una diffusa dottrina la forza di legge comporta per l'atto che la possiede due qualità:

- capacità innovativa: capacità di abrogare o modificare qualsiasi atto legislativo (aspetto attivo);
- capacità di resistenza: capacità di non essere abrogato o derogato da parte di qualsiasi atto di grado non legislativo (aspetto passivo).

**Possibili vizi delle leggi:** i possibili vizi degli atti impugnati possono inquadrarsi nella tripartizione:

- violazione di legge: può essere stata violata la Costituzione negli aspetti formali (procedimento di formazione) o negli aspetti materiali (contrasto del contenuto);
- incompetenza: in ipotesi di concorso vincolato di fonti a competenza reciprocamente definita (ad es. decreti legislativi che superino il contenuto della legge di delegazione, o legge statale che disciplina una materia riservata ad altra fonte);
- eccesso di potere legislativo: anche il legislatore deve infatti perseguire le finalità stabilite alla Costituzione, sicché la sua attività non può più dirsi del tutto libera nel fine per cui essa può essere impugnata per eventuali deviazioni dalla finalità prescritta. Deve invece escludersi l'ammissibilità che il controllo di legittimità della Corte comporti una valutazione di natura politica o un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.

Con l'*ordinanza di rimessione*, che deve indicare le disposizioni dell'atto che si ritengono viziate da illegittimità costituzionale e quelle della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate, la questione di costituzionalità è sottoposta al suo giudice naturale, cioè la Corte Costituzionale.

Si instaura così il *processo di costituzionalità*.

Il **processo costituzionale** può iniziarsi o mediante ricorso proposto da chi vi sia legittimato (procedimento in via d'azione o principale), oppure mediante eccezione di incostituzionalità sollevata nel corso di un giudizio (procedimento in via di eccezione o incidentale).

Il procedimento in via d'azione può essere iniziato solo dallo Stato nei confronti di leggi regionali e dalle Regioni nei confronti di leggi o atti con forza di legge dello Stato o di altre Regioni.

**I motivi di ricorso:** le leggi statali possono essere impugnate dalle Regioni solo per "invasione di competenza", la legge regionale, invece, può essere impugnata dal Governo quando esso ritenga che la legge "ecceda la competenza della Regione", ma comprendendo anche qualsiasi vizio di incostituzionalità.

I procedimenti in via di eccezione o incidentale si hanno quando i soggetti diversi dallo Stato e dalle Regioni possono chiamare in causa la Corte costituzionale per far valere l'illegittimità di una legge soltanto in via di eccezione.

Tale procedura presuppone:

- l'esistenza di un giudizio principale dinanzi ad un'autorità giurisdizionale;
- la necessità di applicare, nel corso di tale giudizio, una disposizione legislativa che una parte, o il pubblico ministero, o lo stesso giudice sospetta di incostituzionalità;
- la questione di costituzionalità sollevata mediante istanza da una delle parti o d'ufficio, che si configura come incidente processuale;
- un preliminare esame del giudice per accertare che la disposizione enunciata *sia rilevante* (nel senso che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della proposta questione) e che la questione *non sia manifestamente infondata*;
- l'emissione di un'ordinanza con la quale il giudice del procedimento principale dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

La *rilevanza della questione* e la *non manifesta infondatezza* trovano giustificazione nell'esigenza non solo che esista un filtro selettore delle questioni di costituzionalità ma anche che esso funzioni correttamente per evitare che la legge venga aggirata e siano portate al giudizio della Corte questioni la cui decisione non ha influenza sulla definizione del processo principale.

**La decisione della Corte:** la Corte giudica in via definitiva con sentenza, mentre gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza.

Le sentenze della Corte, secondo lo schema più semplice, possono essere di accoglimento (e quindi incostituzionalità) o di rigetto.



Principio generale nella decisione della controversia da parte della Corte è la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ma possono esserci due eccezioni:

- a) la Corte stessa, nel corso di un processo in svolgimento dinanzi ad essa sollevi eccezione di incostituzionalità nei confronti di una disposizione da applicarsi nel processo di che trattasi;
- b) la Corte dichiari l'illegittimità di altre disposizioni legislative, in conseguenza dell'illegittimità delle disposizioni impugnate.

**Le sentenze di accoglimento:** sono pubblicate due volte, mediante deposito in cancelleria, come le sentenze delle altre magistrature, ed entro dieci giorni “nella medesima forma stabilita per la pubblicazione dell’atto dichiarato costituzionalmente illegittimo”, e cioè sulla Gazzetta Ufficiale e, in caso di legge regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ stata inoltre disposta la pubblicazione del testo integrale di tutte le sentenze della Corte nella prima parte della Gazzetta Ufficiale.

Secondo l’art. 136 Cost. “la norma dichiarata incostituzionale dalla Corte cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.

Dal giorno successivo alla pronuncia della Corte la legge dichiarata incostituzionale non può più avere applicazione, con l’eccezione dei rapporti già esauriti (sentenza passata in giudicato, prescrizione maturata, decadenza). Tale eccezione non vale comunque in materia penale, dove la sentenza ha efficacia totalmente retroattiva.

**Le sentenze di rigetto:** come tutte le sentenze della Corte Costituzionale, sono pubblicate per esteso nella Gazzetta Ufficiale; a differenza delle sentenze di accoglimento, le decisioni di rigetto non hanno efficacia generale, e i loro effetti sono limitati al processo nel corso del quale è stata sollevata l’eccezione. Nulla esclude che sotto altri profili, o in riferimento a disposizioni costituzionali diverse da quelle enunciate nell’eccezione che ha dato luogo al giudizio, la legge sia incostituzionale e tale possa venir giudicata dalla Corte in un successivo processo.

**Altre sentenze:** accanto alle sentenze di accoglimento e di rigetto, espressamente previste dalla legge, la pratica ha evidenziato un altro tipo di sentenze, definite di volta in volta interpretative, condizionali, parziali, correttive, additive, manipolative e talora “monitorie” (verso il legislatore).

#### **7.4 Il giudizio sui conflitti di attribuzioni**

Compete dunque alla Corte decidere sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni. Sorge un conflitto quando due autorità si dichiarino entrambe competenti (*conflitto positivo*) o entrambe incompetenti rispetto allo stesso affare (*conflitto negativo*).

Ci sono vari tipi di conflitti:

- *Conflitti reali*: se vi è stata emanazione di provvedimenti che importino assunzione di competenza o implicita affermazione di competenza;
- *Conflitti virtuali*: presuppongono un'affermazione potenziale di competenza, non però tradottasi nell'emanazione di un atto;
- *Conflitti diretti*: è il titolare della attribuzione a sollevare la questione;
- *Conflitti indiretti*: tale potere spetta a soggetti esterni, a ciò espressamente preposti.

Procedimento: la Corte decide con ordinanza in camera di consiglio sulla ammissibilità del ricorso, se la decisione è nel senso dell'ammissibilità, la Corte dispone la notifica del ricorso a tutti gli organi interessati. Successivamente la Corte risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando con sentenza il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione. Ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla.

Per i conflitti di attribuzioni tra Stato e Regioni e tra Regioni, i conflitti si caratterizzano per essere reali e positivi; si richiede un'invasione di competenza (che è soprattutto con atti amministrativi, ma anche con atti giurisdizionali) già realizzata e non meramente eventuale.

Successivamente al ricorso, presentato per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato e per la Regione dal Presidente della Giunta regionale dopo deliberazione della Giunta stessa, la decisione della Corte è pronunciata dalla Corte con sentenza ed eventuale annullamento dell'atto, anche in questa ipotesi.

#### **7.5 Il giudizio sulla ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo**

La Corte dovrà accertare, anzitutto, che le leggi delle quali si chiede l'abrogazione mediante referendum non siano leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali.

Il giudizio di ammissibilità richiede inoltre che si stabilisca, in via preliminare, se non si impongano altre ragioni, costituzionalmente rilevanti, in nome delle quali si renda

indispensabile impedire il referendum abrogativo, ad integrazione delle ipotesi previste dalla Costituzione.

La Corte si pronuncia sull'ammissibilità delle richieste di referendum mediante sentenza che va pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale entro il 10 febbraio.

## **7.6 Il giudizio sulle accuse contro il Presidente della Repubblica**

**Procedimento per la messa in stato d'accusa:** l'art. 90 Cost. dispone che il Presidente della Repubblica responsabile di alto tradimento o di attentato alla Costituzione è messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri.


I successivi atti e rapporti vengono trasmessi ad un apposito *Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa*, che compie le indagini del caso e, se non si dichiara incompetente e non dispone l'archiviazione, dopo richiesta di un quarto dei componenti del Parlamento in seduta comune presenta la propria relazione al Parlamento, che nel caso di messa in stato di accusa deve riportare le indicazioni degli addebiti con le relative ipotesi di reato e degli elementi su cui la proposta è basata.

Entro 30 giorni dalla presentazione della relazione del Comitato viene convocato il Parlamento in seduta comune: in caso di proposta di messa in stato d'accusa, si vota a scrutinio segreto e la deliberazione deve essere adottata a maggioranza assoluta. Qualora il Parlamento abbia deliberato la messa in stato d'accusa, il Presidente della Camera trasmette entro due giorni l'atto di accusa della Corte Costituzionale unitamente alla relazione del Comitato per i giudizi di accusa, alle eventuali relazioni di minoranza e agli atti e ai documenti del procedimento.

**Procedimento di fronte alla Corte costituzionale:** la composizione della Corte sale in questo caso a trentun membri per l' "aggregazione" di altri sedici giudici. Alle udienze devono partecipare tutti i giudici che non siano legittimamente impediti e il giudice assente ad un'udienza non può partecipare alle udienze successive. Dopo aver nominato un giudice per l'interrogatorio, gli atti istruttori necessari e la relazione, si passa al dibattimento e poi alla riunione in Camera di consiglio. Ogni giudice esprime oralmente la propria votazione, senza possibilità di astensione, e distintamente per ogni capo d'imputazione. Il dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica udienza. La sentenza è depositata in cancelleria e trasmessa al Ministro di Grazia e Giustizia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; essa è inappellabile e può solo essere sottoposta a revisione ove, dopo la condanna, sopravvengano o si scoprono fatti nuovi importanti.

La pena irrogabile al Presidente della Repubblica può raggiungere l'ergastolo, mentre per le altre sanzioni è da ritenersi certa la pronuncia della decadenza della carica, nonché l'interdizione dai pubblici uffici e gli eventuali risarcimenti di danni, in conformità alle norme generalmente vigenti.

Schema riepilogativo organi costituzionali:



## 8 Test di autovalutazione

Rispondi alle domande e quando avrai le risposte dal docente, calcola il tuo voto sapendo che ogni risposta corretta vale 2 punti, mentre ogni risposta sbagliata/non data vale 0 punti.

### 8.1 Test di autovalutazione n. 1

#### **Domanda n. 1**

---

In base alla Costituzione, qual è la maggioranza necessaria affinché il Presidente della Repubblica venga eletto?

- a) maggioranza assoluta dell'Assemblea per i primi tre scrutini, maggioranza di un terzo dal quarto scrutinio
- b) l'unanimità dell'Assemblea
- c) maggioranza dei due terzi dell'Assemblea per i primi tre scrutini, maggioranza assoluta dal quarto scrutinio

#### **Domanda n. 2**

---

In base alla Costituzione italiana, chi è responsabile degli atti del Consiglio dei ministri?

- a) i ministri collegialmente
- b) il Presidente della Repubblica
- c) il Parlamento

#### **Domanda n. 3**

---

In base alla Costituzione italiana, il Governo può esercitare la funzione legislativa?

- a) no, mai
- b) sì, su delega del Parlamento o in casi straordinari di necessità e urgenza
- c) sì, ma solo ed esclusivamente in casi eccezionali di necessità e urgenza

**Domanda n. 4**

---

La mozione di sfiducia contro il Governo presentata a una Camera deve essere firmata:

- a) dalla maggioranza dei componenti della Camera
- b) da almeno un decimo dei componenti della Camera
- c) da un ventesimo dei componenti della Camera e almeno tre ministri

**Domanda n. 5**

---

La Costituzione italiana stabilisce che nel territorio della Repubblica ha diritto d'asilo:

- a) lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione stessa
- b) solo lo straniero che abbia in Italia un immobile di proprietà
- c) solo lo straniero che abbia in Italia un posto di lavoro fisso

**Domanda n. 6**

---

A norma della Costituzione Italiana, sono eleggibili a deputati:

- a) tutti gli elettori che hanno compiuto 18 anni
- b) tutti gli elettori che hanno compiuto 25 anni
- c) tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni

**Domanda n. 7**

---

A norma della Costituzione italiana, i membri elettivi del Consiglio superiore della Magistratura durano in carica :

- a) dodici anni
- b) nove anni

- c) quattro anni

#### **Domanda n. 8**

---

Chi esercita le funzioni del Presidente della Repubblica se egli non può adempierle?

- a) il Presidente del Senato della Repubblica
- b) il Presidente del Consiglio dei Ministri
- c) il Vice- Presidente della Repubblica

#### **Domanda n. 9**

---

Una legge di revisione costituzionale è sottoposta a referendum per essere:

- a) approvata
- b) proposta
- c) abrogata

#### **Domanda n. 10**

---

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha il compito di:

- a) garantire la conformità delle leggi ordinarie al dettato costituzionale
- b) giudicare in terzo grado la cause
- c) garantire l'indipendenza della Magistratura e disciplinarne l'attività

#### **Domanda n. 11**

---

In base alla Costituzione italiana, chi dirige la politica generale del Governo e chi ne è responsabile?

- a) rispettivamente il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica
- b) rispettivamente il Parlamento e il Presidente del Consiglio

- c) il Presidente del Consiglio dei ministri

**Domanda n. 12**

---

In base alla Costituzione italiana, la Repubblica:

- a) tollera le minoranze logistiche, ma impone loro limitazioni di origine giuridico
- b) tutela con apposite norme le minoranze linguistiche
- c) provvede con apposite norme a che le minoranze linguistiche siano gradualmente assimilate

**Domanda n. 13**

---

Nel periodo che intercorre tra l'elezione delle nuove Camere e la prima riunione delle stesse:

- a) le Camere precedenti hanno la proroga dei poteri
- b) le nuove Camere hanno già i propri poteri
- c) il potere del Parlamento è vacante

**Domanda n. 14**

---

In base alla Costituzione italiana, l'imputato NON è considerato colpevole sino:

- a) alla condanna definitiva
- b) al rinvio a giudizio
- c) alla condanna in primo grado

**Domanda n. 15**

---

In base all'articolo 48 della Costituzione Italiana, il voto è :

- a) segreto e proporzionale
- b) personale, eguale, libero e segreto
- c) un obbligo morale

*Voto* \_\_\_\_\_ / 30



## 8.2 Test di autovalutazione n. 2

### Domanda n. 1

---

Il Presidente della Repubblica italiana è civilmente responsabile per gli atti compiuti come privato cittadino?

- a) sì, ma solo per alto tradimento e attentato alla Costituzione
- b) sì, senza alcun limite
- c) sì, ma soltanto alla scadenza dall'ufficio

### Domanda n. 2

---

A norma della Costituzione italiana, degli atti di ogni ministero è responsabile:

- a) il Presidente del Consiglio dei ministri, i singoli ministri e i ministri collegialmente
- b) il ministro competente
- c) il Presidente del Consiglio dei ministri

### Domanda n. 3

---

Entro quanto tempo dalla sua formazione, secondo il dettato costituzionale, il Governo deve presentarsi dinanzi alle Camere per ottenere la fiducia?

- a) trenta giorni
- b) immediatamente e comunque entro quindici giorni
- c) dieci giorni

### Domanda n. 4

---

La Magistratura costituisce un ordine autonomo :

- a) e indipendente da ogni altro potere
- b) ma soggetto al potere legislativo
- c) ma soggetto al controllo dell'esecutivo

**Domanda n. 5**

---

La Costituzione italiana dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri:

- a) sia nominato dal Presidente della Repubblica
- b) sia nominato di comune accordo dai Presidenti di Camera e Senato
- c) sia eletto direttamente dal popolo

**Domanda n. 6**

---

In Italia, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere?

- a) no, a meno che non glielo richiedano i rispettivi Presidenti
- b) si, di concerto con il Presidente del Consiglio
- c) si, anche una sola di esse, ma non negli ultimi sei mesi del suo mandato

**Domanda n. 7**

---

Secondo la Costituzione italiana, un membro della Corte Costituzionale:

- a) non può essere anche Parlamentare
- b) può essere consigliere regionale
- c) non è soggetto a incompatibilità

**Domanda n. 8**

---

In caso di reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, il Presidente del Consiglio e i ministri:

- a) sono giudicati dalla Corte di Cassazione
- b) sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato o della Camera
- c) sono posti in stato d'accusa del Parlamento in seduta comune

**Domanda n. 9**

---

Secondo la Costituzione italiana, il domicilio:

- a) è inviolabile, con alcune eccezioni
- b) è inviolabile e in nessun caso può essere interessato da ispezioni, perquisizioni o sequestri
- c) è inviolabile, anche se la violazione commessa da pubblici ufficiali non è punibile

**Domanda n. 10**

---

Cosa prevede l'articolo 11 della Costituzione italiana?

- a) L'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge
- b) Il ripudio della guerra da parte dell'Italia
- c) La libertà d'insegnamento

**Domanda n. 11**

---

In Italia, la sovranità appartiene:

- a) al popolo
- b) alla Nazione
- c) al Presidente della Repubblica

**Domanda n. 12**

---

In base alla Costituzione italiana, i magistrati sono:

- a) eletti dal popolo
- b) inamovibili
- c) trasferibili in un'altra sede in seguito a decisione del solo ministro della Giustizia

**Domanda n. 13**

---

In base alla Costituzione italiana chi rappresenta l'unità nazionale?

- a) il Presidente del Senato
- b) il Presidente della Repubblica
- c) il Parlamento

**Domanda n. 14**

---

La Costituzione italiana prevede che il voto contrario di una sola Camera su una proposta del Governo comporti le sue dimissioni?

- a) no, infatti le dimissioni del Governo possono seguire solo l'approvazione di una mozione di sfiducia
- b) no
- c) si

**Domanda n. 15**

---

Il Presidente della Repubblica è eletto:

- a) dal Parlamento in seduta comune integrato dai rappresentanti regionali
- b) dal Governo
- c) da tutti i cittadini

*Voto* \_\_\_\_\_ / 30

### 8.3 Test di autovalutazione n. 3

#### Domanda n. 1

---

La Costituzione italiana prevede che il Presidente della Repubblica possa:

- a) pronunciare condanne pecuniarie
- b) concedere la grazia
- c) varare l'indulto

#### Domanda n. 2

---

Il Senato della Repubblica italiana è eletto per:

- a) cinque anni
- b) sette anni
- c) due legislature

#### Domanda n. 3

---

Secondo la previsione costituzionale il mandato del Presidente della Repubblica:

- a) può essere prorogato in ogni caso
- b) è di durata superiore a quello delle Camere
- c) deve iniziare in concomitanza con l'entrata delle Camere appena elette

#### Domanda n. 4

---

In base alla Costituzione italiana, quali dei seguenti atti NON è di competenza del Presidente della Repubblica?

- a) promulgare le leggi
- b) commutare le pene
- c) dirigere la politica generale del Governo

**Domanda n. 5**

---

In base alla Costituzione italiana, un ministro per i reati commessi al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, è sottoposto direttamente:

- a) alla giurisdizione ordinaria
- b) a un processo davanti alla Corte Costituzionale
- c) alla giurisdizione ordinaria, ma previa autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura

**Domanda n. 6**

---

Secondo la Costituzione italiana, quando una Camera si riunisce in via straordinaria:

- a) l'altra Camera non può riunirsi
- b) l'altra Camera può riunirsi
- c) è convocata di diritto anche l'altra Camera

**Domanda n. 7**

---

In Italia secondo le previsioni costituzionali, quanto durano in carica la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica?

- a) 5 anni
- b) 7 anni
- c) 4 anni

### **Domanda n. 8**

---

Secondo quanto stabilito dalla Costituzione italiana, quale delle seguenti è condizione di validità delle deliberazioni di ciascuna Camera?

- a) L'assenza di astenuti
- b) Il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri
- c) Il voto favorevole della maggioranza dei presenti

### **Domanda n. 9**

---

Secondo la Costituzione italiana, è corretta l'affermazione secondo cui le Camere devono approvare il progetto di legge nel medesimo testo perché diventi legge?

- a) Sì, infatti se una Camera apporta al progetto già approvato dall'altra alcuni emendamenti, il progetto stesso dovrà ritornare alla Camera che lo ha approvato per prima perché anche questa approvi a sua volta gli emendamenti
- b) No, in quanto il Senato presso cui il progetto di legge giunge dopo l'approvazione della Camera può apportare emendamenti al progetto di legge senza una nuova approvazione della Camera
- c) Sì, ma solo in linea di principio, infatti il progetto di legge deve essere approvato nuovamente dalla Camera che l'ha approvato per prima solo se le modifiche sono state votate dall'Assemblea e non da singole Commissioni

### **Domanda n. 10**

---

In base alla Costituzione italiana, per quale, fra i seguenti gruppi di leggi, NON è ammesso il referendum?

- a) leggi sull'assetto organizzativo della Pubblica Amministrazione e delle forze armate
- b) leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali
- c) le leggi elettorali e di organizzazione degli organi costituzionali dello Stato

**Domanda n. 11**

---

Secondo la Costituzione italiana, il Consiglio superiore della Magistratura comprende:

- a) membri eletti dal Parlamento in misura di un terzo
- b) membri eletti dai magistrati stessi in misura di un terzo
- c) membri di diritto in misura di un terzo

**Domanda n. 12**

---

In base alla Costituzione italiana, il Parlamento può essere sciolto dal:

- a) Consiglio dei ministri
- b) Presidente della Repubblica
- c) Capo del Governo

**Domanda n. 13**

---

In base alla Costituzione italiana, il Senato della Repubblica è eletto a base:

- a) regionale
- b) nazionale
- c) statale



**Domanda n. 14**

---

In base alla Costituzione italiana, un membro del Parlamento può essere arrestato:

- a) solo con autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto a commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza
- b) al pari di ogni altro cittadino
- c) solo nel caso di reati di alto tradimento o attentato alla Costituzione

**Domanda n. 15**

---

In base alla Costituzione italiana, la Camera dei Deputati è eletta:

- a) da tutti i cittadini
- b) a suffragio universale e diretto
- c) da tutti coloro che hanno compiuto 25 anni d'età

*Voto*      / 30

## 8.4 Test di autovalutazione n. 4

### Domanda n. 1

---

Chi presiede il Parlamento quando si riunisce in seduta comune delle due Camere?

- a) Il Presidente della Camera dei Deputati
- b) Il Presidente più anziano d'età
- c) Il Presidente del Senato

### Domanda n. 2

---

In Italia, sono eleggibili alla carica di senatore:

- a) gli elettori che abbiano compiuto il quarantesimo anno d'età
- b) tutti, purchè incensurati e con almeno 25 anni d'età
- c) solamente ex magistrati, avvocati o parlamentari

### Domanda n. 3

---

Secondo la Costituzione italiana quale dei seguenti atti NON può essere compiuto dal Presidente della Repubblica?

- a) promulgare le leggi
- b) deliberare lo stato di guerra
- c) indire le elezioni delle Camere

### Domanda n. 4

---

Secondo la Costituzione italiana, un membro della Corte Costituzionale:

- a) non è soggetto a incompatibilità
- b) può essere consigliere regionale
- c) non può essere anche Parlamentare

#### **Domanda n. 5**

---

Secondo la Costituzione italiana, il Presidente del Senato della Repubblica viene:

- a) eletto dai senatori stessi
- b) nominato dal Presidente della Repubblica
- c) eletto dal popolo

#### **Domanda n. 6**

---

I casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di parlamentare:

- a) sono giudicati, in accordo, dalla due Camere
- b) sono definiti dalla legge
- c) sono definiti indipendentemente dalle due Camere

#### **Domanda n. 7**

---

In base alla Costituzione italiana, la funzione giurisdizionale è esercitata:

- a) dai magistrati ordinari
- b) da magistrati ordinari e speciali
- c) da magistrati ordinari e straordinari

#### **Domanda n. 8**

---

Secondo la Costituzione italiana, i provvedimenti relativi alle perquisizioni personali:

- a) possono essere adottati dalla pubblica sicurezza anche senza previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, nei casi indicati dalla legge
- b) non possono mai essere adottati senza previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria
- c) devono essere preventivamente autorizzati dall'autorità di pubblica sicurezza

#### **Domanda n. 9**

---

In base alla Costituzione italiana, il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto:

- a) dal Presidente della Repubblica
- b) dal Presidente della Corte Costituzionale
- c) da uno dei componenti eletto dagli altri membri

#### **Domanda n. 10**

---

Secondo la Costituzione italiana, il Presidente della Corte Costituzionale:

- a) non può essere rieletto
- b) detiene questa carica per nove anni
- c) può essere rieletto

#### **Domanda n. 11**

---

I giudici della Corte Costituzionale sono nominati:

- a) tra i soli magistrati
- b) per un solo mandato
- c) anche per più di un mandato

#### **Domanda n. 12**

---

Secondo la Costituzione italiana, è sempre obbligatoria la partecipazione diretta del popolo per cambiare il testo della Costituzione?

- a) No
- b) No, a meno che lo richieda almeno un Consiglio regionale
- c) Sì, in ogni caso

**Domanda n. 13**

---

Chi ha la funzione di risolvere i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato?

- a) La Corte Costituzionale
- b) Il Presidente della Repubblica
- c) Il Consiglio Superiore della Magistratura

**Domanda n. 14**

---

Le sentenze della Corte Costituzionale possono essere impugnate?

- a) Sì, sempre, davanti alla Corte di Cassazione
- b) No, mai
- c) Sì, ma solo per grave attentato alla Costituzione

**Domanda n. 15**

---

La Costituzione ha conferito le potestà legislative attribuite alla Regione:

- a) Alla Giunta regionale
- b) Al Presidente della Giunta regionale
- c) Al Consiglio regionale

*Voto* \_\_\_\_ / 30

# **La Costituzione della Repubblica Italiana del 22 dicembre 1947**

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947*

## **Principi fondamentali**

### **Art. 1**

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

### **Art. 2**

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

### **Art. 3**

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

### **Art. 4**

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

### **Art. 5**

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

### **Art. 6**

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

### **Art.7**

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale

#### **Art. 8**

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

#### **Art. 9**

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

#### **Art. 10**

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

#### **Art. 11**

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

#### **Art. 12**

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

**Parte prima**  
**DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI**

**TITOLO I**  
**RAPPORTI CIVILI**

**Art. 13**

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

**Art. 14**

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

**Art. 15**

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

**Art. 16**

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.



Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

#### **Art. 17**

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

#### **Art. 18**

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

#### **Art. 19**

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

#### **Art. 20**

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

#### **Art. 21**

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'Autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

#### **Art. 22**

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

#### **Art. 23**

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

#### **Art. 24**

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

#### **Art. 25**

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

#### **Art. 26**

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

#### **Art. 27**

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

## **Art. 28**

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

## **Parte prima**

### **DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI**

#### **TITOLO II**

#### **RAPPORTI ETICO-SOCIALI**

## **Art. 29**

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

## **Art. 30**

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

## **Art. 31**

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

## **Art. 32**

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

### **Art. 33**

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

### **Art. 34**

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

## **Parte prima**

### **DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI**

#### **TITOLO III**

#### **RAPPORTI ECONOMICI**

### **Art. 35**

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

### **Art. 36**

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

### **Art. 37**

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

### **Art. 38**

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

### **Art. 39**

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

#### **Art. 40**

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

#### **Art. 41**

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

#### **Art. 42**

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

#### **Art. 43**

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

#### **Art. 44**

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

#### **Art. 45**

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

#### **Art. 46**

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

#### **Art. 47**

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

### **Parte prima**

## **DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI**

### **TITOLO IV**

#### **RAPPORTI POLITICI**

#### **Art. 48**

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

#### **Art. 49**

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

#### **Art. 50**

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

### **Art. 51**

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

### **Art. 52**

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

### **Art. 53**

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

### **Art. 54**

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

## **Parte seconda**

### **Ordinamento della Repubblica**

#### **TITOLO I**

#### **IL PARLAMENTO**

#### **Sezione I - Le Camere**

### **Art. 55**

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.



### **Art. 56**

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

### **Art. 57**

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

### **Art. 58**

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

### **Art. 59**

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

### **Art. 60**

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

### **Art. 61**

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

### **Art. 62**

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

### **Art. 63**

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

### **Art. 64**

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

### **Art. 65**

La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

### **Art. 66**

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

### **Art. 67**

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

#### **Art. 68**

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

#### **Art. 69**

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

### **Sezione II - La formazione delle leggi**

#### **Art. 70**

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

#### **Art. 71**

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

#### **Art. 72**

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia

sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

#### **Art. 73**

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

#### **Art. 74**

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

#### **Art. 75**

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

#### **Art. 76**

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

#### **Art. 77**

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

#### **Art. 78**

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

#### **Art. 79**

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

#### **Art. 80**

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

#### **Art. 81**

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

#### **Art. 82**

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

## **Parte seconda**

### **Ordinamento della Repubblica**

#### **TITOLO II**

#### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

##### **Art. 83**

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

##### **Art. 84**

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

##### **Art. 85**

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

##### **Art. 86**

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

##### **Art. 87**

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

#### **Art. 88**

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

#### **Art. 89**

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

#### **Art. 90**

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

#### **Art. 91**

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

## **Parte seconda**

### **Ordinamento della Repubblica**

#### **TITOLO III**

#### **IL GOVERNO**

##### **Sezione I - Il Consiglio dei Ministri**

###### **Art. 92**

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

###### **Art. 93**

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

###### **Art. 94**

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

###### **Art. 95**

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.



I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

#### **Art. 96**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

### **Sezione II - La Pubblica Amministrazione**

#### **Art. 97**

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

#### **Art. 98**

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

### **Sezione III - Gli organi ausiliari**

#### **Art. 99**

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

#### **Art. 100**

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

### **Parte seconda**

## **Ordinamento della Repubblica**

### **TITOLO IV**

#### **LA MAGISTRATURA**

#### **Sezione I - Ordinamento giurisdizionale**

#### **Art. 101**

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

#### **Art. 102**

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

#### **Art. 103**

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

#### **Art. 104**

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

#### **Art. 105**

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

#### **Art. 106**

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

#### **Art. 107**

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

#### **Art. 108**

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

#### **Art. 109**

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

#### **Art. 110**

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

### **Sezione II Norme sulla giurisdizione**

#### **Art. 111**

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

#### **Art. 112**

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

#### **Art. 113**

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

## **Parte seconda**

### **Ordinamento della Repubblica**

#### **TITOLO V**

#### **LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI**

##### **Art. 114**

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

##### **Art. 115**

(abrogato)

##### **Art. 116**

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.

La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

##### **Art. 117**

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

#### **Art. 118**

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

#### **Art. 119**

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.



La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

#### **Art. 120**

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

#### **Art. 121**

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

### **Art. 122**

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

### **Art. 123**

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.

Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

### **Art. 124**

(abrogato)

### **Art. 125**

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

### **Art. 126**

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.

Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.

Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

### **Art. 127**

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

### **Art. 128**

(abrogato)

### **Art. 129**

(abrogato)

### **Art. 130**

(abrogato)

### **Art. 131**

Sono costituite le seguenti Regioni:

- a) Piemonte;
- b) Valle d'Aosta;
- c) Lombardia;
- d) Trentino-Alto Adige;
- e) Veneto;
- f) Friuli-Venezia Giulia;
- g) Liguria;
- h) Emilia-Romagna;
- i) Toscana;
- j) Umbria;
- k) Marche;
- l) Lazio;
- m) Abruzzi;
- n) Molise;
- o) Campania;
- p) Puglia;
- q) Basilicata;
- r) Calabria;
- s) Sicilia;
- t) Sardegna.

### **Art. 132**

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.

### **Art. 133.**

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

## **Parte seconda**

### **Ordinamento della Repubblica**

#### **TITOLO VI**

##### **GARANZIE COSTITUZIONALI**

##### **Sezione I - La Corte Costituzionale**

#### **Art. 134**

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

#### **Art. 135**

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

#### **Art. 136**

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

#### **Art. 137**

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

### **Sezione II - Revisione della Costituzione**

#### **Leggi costituzionali**

#### **Art. 138**

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

#### **Art. 139**

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **I**

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

### **II**

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

### **III**

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

- sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
- hanno fatto parte del disciolto Senato;
- hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
- sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
- hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

### **IV**

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

### **V**

La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

### **VI**

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

## VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

## VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

## IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

## X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6.

## XI

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

## XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

## XIII



I beni, esistenti nel territorio nazionali, degli ex re Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi che si siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

#### **XIV**

I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. l'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

#### **XV**

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

#### **XVI**

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

#### **XVII**

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

#### **XVIII**

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947

ENRICO DE NICOLA

Controfirmano:

Il Presidente dell'Assemblea Costituente

UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ALCIDE DE GASPERI

V:Il Guardasigilli GRASSI

### Griglia delle risposte esatte

<b>TEST N. 1</b>
------------------

1	<b>C</b>
2	<b>A</b>
3	<b>B</b>
4	<b>B</b>
5	<b>A</b>
6	<b>B</b>
7	<b>C</b>
8	<b>A</b>
9	<b>A</b>
10	<b>C</b>
11	<b>C</b>
12	<b>B</b>
13	<b>A</b>
14	<b>A</b>
15	<b>B</b>

<b>TEST N. 2</b>
------------------

1	<b>B</b>
2	<b>B</b>
3	<b>C</b>
4	<b>A</b>
5	<b>A</b>
6	<b>C</b>
7	<b>A</b>
8	<b>B</b>
9	<b>A</b>
10	<b>B</b>
11	<b>A</b>
12	<b>B</b>
13	<b>B</b>
14	<b>A</b>
15	<b>A</b>

<b>TEST N. 3</b>
------------------

1	<b>B</b>
2	<b>A</b>
3	<b>B</b>
4	<b>C</b>
5	<b>A</b>
6	<b>C</b>
7	<b>A</b>
8	<b>C</b>
9	<b>A</b>
10	<b>B</b>
11	<b>A</b>
12	<b>B</b>
13	<b>A</b>
14	<b>A</b>
15	<b>B</b>

<b>TEST N. 4</b>
------------------

1	<b>A</b>
2	<b>A</b>
3	<b>B</b>
4	<b>C</b>
5	<b>A</b>
6	<b>B</b>
7	<b>A</b>
8	<b>B</b>
9	<b>A</b>
10	<b>C</b>
11	<b>B</b>
12	<b>A</b>
13	<b>A</b>
14	<b>B</b>
15	<b>C</b>